

Il presente documento costituisce traduzione fedele in lingua italiana dell'originale in lingua inglese

Numero di certificato: 296610

COMPANIES ACT 2014

REGOLAMENTO EUROPEO 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE)
(ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)

DOCUMENTO COSTITUTIVO

di

JANUS CAPITAL FUNDS

SOCIETÀ PER AZIONI

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

A CAPITALE VARIABILE

UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL TIPO MULTICOMPARTO CON
PASSIVITÀ SEPARATE TRA I COMPARTI

ARTHUR COX

Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace,
Dublino 2

COMPANIES ACT 2014

REGOLAMENTO EUROPEO 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)SOCIETÀ DI CAPITALI
CON CAPITALE VARIABILE

ATTO COSTITUTIVO

di

JANUS CAPITAL FUNDS
SOCIETÀ PER AZIONI
UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL TIPO MULTICOMPARTO E CON
PASSIVITÀ SEPARATE TRA I COMPARTI

(adottato a seguito delle risoluzioni speciali approvate fino al giorno [] 2016 compreso)

1. La Società è denominata **JANUS CAPITAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY**.
2. La Società è una società per azioni, registrata ai sensi della Parte 17 del *Companies Act* 2014 e del Regolamento europeo del 2011 (e successive modifiche) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari). È una società di investimento il cui unico oggetto è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide alle quali fa riferimento la Norma 68 del Regolamento dei fondi derivanti dalla raccolta di capitale tra il pubblico, che opera in base al principio della ripartizione del rischio. La Società può prendere qualsiasi provvedimento ed eseguire qualsiasi operazione da essa ritenuta utile o necessaria per raggiungere e sviluppare il proprio oggetto fino all'estremo limite consentito dal Regolamento europeo del 2011 come emendato (e successive ulteriori modifiche) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) di volta in volta in vigore. La Società non può modificare i propri oggetti o poteri in modo tale da venir meno alla sua qualifica di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, conformemente al Regolamento europeo del 2011 (e successive modifiche) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari).
3. Allo scopo di raggiungere l'unico oggetto di cui all'articolo 2, la Società avrà inoltre i seguenti poteri:
 - (1) svolgere l'attività di società di investimento e, a tal fine, acquistare e detenere, sia a nome della Società sia a nome di un intestatario, azioni, titoli, obbligazioni, obbligazioni garantite, titoli a reddito fisso, cambiali improprie, emessi o garantiti da qualsiasi società costituita o esercente l'attività in qualsiasi paese, nonché obbligazioni garantite, titoli a reddito fisso, obbligazioni e titoli emessi o garantiti da qualsiasi governo, sovrano, funzionario, ente pubblico o autorità suprema, dipendente, comunale, locale o altro, in qualsiasi parte del mondo;
 - (2) acquistare azioni, titoli, obbligazioni, obbligazioni garantite, titoli a reddito fisso, cambiali improprie tramite sottoscrizione, contratto, offerte obbligazionarie, acquisto, scambio, obbligazione all'acquisto, partecipazione a consorzi industriali o altrimenti, siano o non siano essi interamente versati, o sia il pagamento da effettuare all'atto dell'emissione ovvero alla consegna dilazionata, nonché sottoscrivere gli stessi, salvo i termini e le condizioni (eventuali) che saranno ritenuti opportuni;

- (3) impiegare, utilizzare o investire in strumenti derivati e tecniche di qualsiasi tipo e allo scopo di gestire in modo efficiente le attività della Società come consentito dal Regolamento europeo del 2011 (e successive modifiche) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) attualmente in vigore, in particolare, fatto salvo il concetto generale di cui sopra, stipulare, accettare, emettere e comunque occuparsi dei contratti di vendita e riacquisto, contratti *futures*, opzioni, contratti di prestito titoli, contratti di vendita allo scoperto, contratti all'emissione, contratti di consegna dilazionata e di impegno a termine, contratti a pronti in valuta estera e contratti *forward* sui tassi di cambio, contratti *forward* sui tassi d'interesse, accordi *swap*, *collar*, *floor* e *cap* ed altri contratti di copertura del rischio di cambio o dei tassi d'interesse e accordi d'investimento;
- (4) Acquistare per conto di un Comparto tramite sottoscrizione o trasferire dietro corrispettivo azioni di qualsiasi categoria o categorie rappresentanti un altro Comparto della Società, ai termini del Companies Act e delle condizioni stabilite di volta in volta dalla Banca Centrale;
- (5) esercitare e far rispettare tutti i diritti e i poteri conferiti da o derivanti dalla proprietà di tali azioni, obbligazioni o altri titoli o ad essi inerenti;
- (6) vendere o cedere la Società o una parte di essa, in base a valutazioni che la Società può ritenere opportune e, in particolare, in cambio di azioni, obbligazioni o titoli di qualsiasi altra società;
- (7) svolgere l'attività di una società fiduciaria e d'investimento ed investire i fondi della Società in titoli ed investimenti di qualsiasi tipo o altrimenti acquisire, detenere e negoziare gli stessi;
- (8) fare, mettere in circolazione, accettare, girare, emettere, scontare e altrimenti negoziare pagherò, cambiali, assegni, lettere di credito ed altri titoli di credito;
- (9) acquisire mediante acquisto, scambio, leasing, concessione di terreni in enfiteusi o altrimenti, sia come proprietà assoluta sia come *nuda proprietà* o come possesso o per qualsiasi altro titolo, a titolo immediato o reversibile, come diritto acquisito o condizionato, soggetto o meno ad oneri o gravami, qualsiasi immobile, diritto relativo ad immobile, diritto reale indispensabile per l'esercizio delle sue attività;
- (10) assumere la carica di amministratore, commissionario, gestore, segretario, agente incaricato del registro, procuratore legale, delegato, sostituto o tesoriere, nonché svolgere e adempiere i doveri e le mansioni inerenti;
- (11) facilitare ed incoraggiare la creazione, l'emissione o la conversione di obbligazioni, obbligazioni garantite, titoli a reddito fisso, azioni e titoli, ed agire in qualità di fiduciario di tali titoli nonché partecipare alla trasformazione di aziende ed imprese;
- (12) costituire società fiduciarie allo scopo di emettere azioni o titoli privilegiati e postergati o altre azioni o altri titoli speciali basati o rappresentati da azioni, titoli o altre attività specificamente appropriati ai fini di tali società fiduciarie, nonché regolare e disciplinare, e se ritenuto opportuno, assumere la gestione di tali società ed emettere, trasferire o detenere tali azioni o titoli privilegiati, postergati o altre azioni o altri titoli speciali;
- (13) mettersi in società o stipulare qualsiasi accordo finalizzato alla ripartizione degli utili, all'unione di interessi, alla creazione di joint venture, alla reciproca collaborazione, o alla cooperazione o a qualsiasi altro scopo, con qualsiasi azienda che svolga o eserciti

qualsiasi attività od operazione che la Società è autorizzata a svolgere o esercitare, o qualsiasi attività od operazione da cui la Società possa trarre, direttamente o indirettamente, profitto; acquistare con qualunque mezzo e detenere azioni o titoli di tale azienda, assistere detta azienda, e vendere, detenere o comunque negoziare tali azioni o titoli;

- (14) incentivare qualsiasi azienda affinché acquisisca tutto o parte del patrimonio o degli obblighi della Società, ovvero svolga qualsiasi attività od operazione da cui la Società possa verosimilmente trarre vantaggio o affinché venga aumentato il valore o resa più redditizia qualsiasi proprietà, bene o attività della Società, o per qualsiasi altro scopo teso ad avvantaggiare la Società direttamente o indirettamente, nonché costituire controllate per uno qualsiasi dei suddetti fini;
- (15) accumulare capitale per uno qualsiasi degli oggetti della Società, e destinare una qualsiasi delle attività della Società a scopi specifici, condizionatamente o incondizionatamente, e permettere a qualsiasi categoria o gruppo di coloro che trattano con la Società di condividere gli utili di quest'ultima o gli utili di un ramo particolare delle attività della Società, o condividere qualsiasi altro diritto, privilegio, vantaggio o beneficio speciale;
- (16) stipulare accordi con qualsiasi governo o autorità suprema, comunale, locale o altra, o con un'azienda che possa contribuire al perseguimento degli scopi della Società o a uno qualsiasi di essi, ed ottenere da tale governo, autorità o azienda eventuali licenze, contratti, decreti, diritti, privilegi e concessioni, ed attuare, adempiere ed osservare tali accordi, licenze, contratti, decreti, diritti, privilegi e concessioni;
- (17) prendere in prestito o raccogliere denaro o garantire il pagamento di importi nella misura consentita dal Regolamento europeo del 2011 (e successive modifiche) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) attualmente in vigore, nel modo ritenuto opportuno dalla Società, e in particolare (ma fatto salvo il concetto generale di cui sopra) mediante emissione di obbligazioni, obbligazioni garantite, titoli a reddito fisso, obbligazioni e titoli di qualsiasi tipo, sia perpetui sia a termine e sia redimibili o meno, e garantire il rimborso di denaro preso in prestito, raccolto o dovuto mediante fedecommesso, ipoteca, gravame o pegno su tutta o su una parte degli assetti, del patrimonio o delle attività (presenti o future) della Società, compreso il suo capitale non versato, e inoltre, mediante fedecommesso, ipoteca, gravame o pegno simili, garantire ed assicurare l'adempimento da parte della Società di qualsiasi obbligo o impegno che essa possa assumersi;
- (18) assicurare, sostenere o garantire, tramite convenzione personale o ipotecando o impegnando tutta o parte degli assetti, del patrimonio, delle attività (sia presenti sia future) e del capitale non versato della Società, oppure tramite indennizzo o impegno, o tramite uno o più di tali metodi, l'adempimento degli obblighi ed il rimborso o il pagamento delle somme capitali e di premi, interessi e dividendi dovuti su qualsiasi titolo, debito od obbligo della Società;
- (19) creare, mantenere, investire e utilizzare qualsiasi fondo di riserva o di ammortamento al fine di rimborsare le obbligazioni della Società o per qualsiasi altro scopo della Società;
- (20) distribuire agli azionisti della Società, mediante una distribuzione di beni in natura o mediante una divisione di utili, il patrimonio della Società e, in particolare, qualsiasi azione, obbligazione o titolo di altre società facenti parte della Società o per le quali essa ha il potere di cessione;
- (21) remunerare persone, imprese o aziende per i servizi resi alla Società, sia tramite

pagamento in contanti sia tramite assegnazione di azioni o titoli della Società, accreditati come interamente o parzialmente liberati o tramite qualsiasi altro mezzo di pagamento;

- (22) far sì che la Società sia registrata e riconosciuta in qualsiasi paese, possedimento o territorio estero;
- (23) nell'ambito consentito dalla legge, ottenere e mantenere, sia da sola sia congiuntamente ad altra persona o azienda, una copertura assicurativa contro qualsiasi rischio a cui sono esposti la Società, i suoi amministratori, funzionari, dipendenti ed agenti;
- (24) pagare ogni spesa occasionale o sostenuta in relazione alla formazione e costituzione della Società ed alla raccolta del suo capitale azionario ed obbligazionario o impegnarsi con qualsiasi persona o azienda per il pagamento delle stesse (fatte salve nel caso di azioni le disposizioni di legge attualmente in vigore), nonché di pagare commissioni ai mediatori o ad altri soggetti in relazione alla sottoscrizione, al collocamento, alla vendita o alla garanzia di sottoscrizione di azioni, obbligazioni o titoli della Società;
- (25) convertire, fermi restando i requisiti della Banca Centrale e della legge in vigore, la forma giuridica della Società da società di capitali a sottoscrizione pubblica a società veicolo di diritto irlandese per la gestione collettiva del patrimonio ("ICAV"), o altro veicolo d'investimento in forma societaria;
- (26) incorporare qualsiasi comparto in qualunque altro comparto di un organismo di investimento collettivo, ivi compreso qualsiasi altro fondo ("Fondo cessionario"), nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, cedendo così le attività del comparto al Fondo cessionario a titolo di corrispettivo per l'emissione di azioni del Fondo cessionario ai Soci proporzionalmente alla loro partecipazione nel fondo stesso;
- (27) esercitare tutti o parte dei poteri sopra menzionati in qualsiasi parte del mondo, in qualità di mandanti, agenti, appaltatori, amministratori fiduciari o altro, anche tramite amministratori fiduciari, agenti, subappaltatori o altri e sia da sola sia in società o in cooperazione con altra persona fisica o giuridica, e prendere in appalto l'esecuzione di qualsiasi operazione collegata all'attività della Società da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- (28) fare tutto ciò che la Società ritiene inerente o finalizzato al raggiungimento degli scopi menzionati o di uno qualsiasi degli stessi;
- (29) ciascuno dei poteri della Società (sia o meno presente nell'elenco) deve essere interpretato ed esercitato in funzione dell'oggetto principale, ma separatamente e allo stesso livello di qualsiasi altro potere.

Con il presente atto si dichiara che nell'interpretazione di questa Clausola la parola "società", salvo quando essa è usata in riferimento a questa società, si considera comprendente qualsiasi persona o società di persone o altro gruppo di persone, costituite o non costituite, domiciliate in Irlanda o altrove, e le parole espresse soltanto al singolare comprendono il plurale e viceversa, e si intende che i poteri specificati in ciascun comma di questa Clausola, salvo quanto diversamente espresso in tale comma, non siano in alcun modo limitati da riferimenti o deduzioni derivanti dalle clausole di qualsiasi altro comma o dal nome della Società.

4. La responsabilità degli azionisti è limitata.

5. Il capitale azionario iniziale della Società è di EUR 38.082, rappresentato da 30.000 azioni senza valore nominale. Il capitale azionario della Società sarà pari al valore attuale del capitale azionario emesso della Società. Essa può emettere fino ad un massimo di cinquecento miliardi di azioni senza valore nominale.

NOI, ovvero le persone il cui nome, indirizzo e descrizione sono sottoscritti, desideriamo costituirci in una Società conformemente al presente Atto costitutivo, e conveniamo di prendere il numero di azioni del capitale della Società specificato accanto ai nostri rispettivi nomi.

Nome, indirizzo e descrizione dei sottoscrittori	Numero di azioni
Carl O'Sullivan per e a nome di Janus Capital Corporation 100 Fillmore Street Denver, CO 80206-4928 Stati Uniti d'America	29.994
Carl O'Sullivan Laurel Lodge Brighton Avenue, Monkstown, Co. Dublino Procuratore legale	Una
Jacqueline McGowan-Smyth, 12 Meadow Vale, Blackrock, Co. Dublino Segretaria registrata	Una
David Martin, 10 Dorney Court, Shankill, Co. Dublino Segretario registrato	Una

Nome, indirizzo e descrizione dei sottoscrittori	Numero di azioni
Jacqueline Tyson, 54 Greenpark Road, Bray, Co. Wicklow Segretaria	Una
Helen Walsh, 53 Hillcrest Lawns, Lucan, Co. Dublino Assistente legale	Una
Deirdre Cahill, 101 Melvin Road, Terenure, Dublino 6W Segretaria	Una

Datato il 15° giorno del mese di ottobre 1998

Le firme sopra riportate sono state attestate da:

Paul Robinson
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublino 2

STATUTO
di
JANUS CAPITAL FUNDS
SOCIETÀ PER AZIONI

INDICE

Articolo n.	Argomento	Pag.
1.	Definizioni	10
2.	Aspetti preliminari	15
3.	Banca depositaria, Amministratore e Consulente per gli investimenti	16
4.	Capitale azionario, comparti e passività separate	17
5.	Certificati azionari, conferma di proprietà	20
6.	Giorni di negoziazione	22
7.	Emissione delle azioni	22
8.	Prezzo per azione	24
9.	Possessori autorizzati	25
10.	Riscatto delle azioni	28
11.	Riscatto totale	30
12.	Calcolo del Valore d'inventario	31
13.	Valutazione delle attività	33
14.	Cessione e trasferimento delle azioni	37
15.	Obiettivi d'investimento	38
16.	Assemblee generali	40
17.	Convocazione delle assemblee generali	40
18.	Atti delle assemblee generali	41
19.	Voti degli Azionisti	43
20.	Consiglieri di amministrazione	45
21.	Consiglieri di amministrazione, cariche e interessi	47
22.	Poteri dei Consiglieri di amministrazione	50
23.	Poteri inerenti l'assunzione di prestiti e la copertura	50
24.	Atti dei Consiglieri di amministrazione	50
25.	Segretario	52
26.	Sigillo della Società	53
27.	Dividendi	53
28.	Azionisti non rintracciati	56
29.	Bilanci	57
30.	Revisione contabile	58
31.	Comunicazioni	59
32.	Liquidazione	60
33.	Indennizzo	61
34.	Distruzione di documenti	63
35.	Separabilità	64
36.	Modifiche dello Statuto	64

COMPANIES ACT 2014
E REGOLAMENTO EUROPEO DEL 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)

SOCIETÀ DI CAPITALI
A CAPITALE VARIABILE

STATUTO

di

JANUS CAPITAL FUNDS
SOCIETÀ PER AZIONI

UNA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL TIPO MULTICOMPARTO
CON PASSIVITÀ SEPARATE TRA I COMPARTI

(adottato a seguito delle risoluzioni speciali approvate fino al giorno [] 2016 compreso)

1. DEFINIZIONI

- (a) I termini qui di seguito riportati hanno il significato esplicitato accanto, salvo che risultino incoerenti con l'argomento o il contesto; con il termine:

"Act" s'intende la Legge sulle società del 2014 e qualsiasi modifica e riapplicazione obbligatoria della stessa al momento in vigore e con il termine "Acts" s'intende l'Act e tutte le leggi e gli strumenti normativi da leggersi come parte integrante dell'Act, o da interpretare e leggere congiuntamente a o come parte integrante dell'Act e di qualsiasi modifica e riapplicazione obbligatoria dello stesso al momento in vigore.

"Accordi di amministrazione" s'intende ogni accordo attualmente in vigore di cui sono parti la Società e l'Amministratore ed avente ad oggetto la nomina ed i doveri dell'Amministratore.

"Amministratore" s'intende qualsiasi persona fisica, società o persona giuridica designata previa autorizzazione della Banca Centrale che agisce, pro tempore, come agente incaricato delle registrazioni e amministratore degli affari della Società.

"Anno finanziario" s'intende l'anno contabile della Società che ha inizio con il primo di tali periodi alla data della prima emissione delle azioni e termine il 31 dicembre 1999 e in ogni altro caso ha inizio alla fine dell'ultimo anno finanziario e termine il 31 dicembre di tale anno o in ogni altra data che i Consiglieri di amministrazione possano fissare.

"Azione" o "Azioni" s'intendono azione o azioni della Società che rappresentano partecipazioni in un fondo.

"Azioni di sottoscrizione" s'intendono le azioni che i sottoscrittori dell'Atto costitutivo e dello Statuto della Società convengono di sottoscrivere, indicate più avanti in maggior dettaglio accanto ai loro nomi, ed altre azioni che saranno designate dai Consiglieri di amministrazione quali azioni di sottoscrizione.

"Azionista" s'intende una persona iscritta nel Registro come detentrica di azioni.

"Banca Centrale" s'intende la Banca Centrale d'Irlanda o altra autorità di vigilanza designata in sua vece cui competano le responsabilità di autorizzazione e supervisione della Società.

"Banca depositaria" s'intende qualsiasi società nominata previa approvazione della Banca Centrale ed operante in qualità di depositario pro tempore di qualsivoglia attività della Società.

"Categoria" s'intende qualsiasi categoria di azioni emesse di volta in volta dalla Società, i cui particolari sono esposti nel Prospetto.

"Certificato avente i requisiti necessari" s'intende il termine definito nell'*Electronic Commerce Act* (legge sul commercio elettronico) del 2000.

"Commissione" s'intende l'importo pagabile all'emissione o al riscatto di azioni della Società che può essere dovuto a qualsiasi distributore di un fondo e che può essere indicato più dettagliatamente nel Prospetto.

"Comparto" o "comparto" s'intende qualsiasi comparto costituito di volta in volta ai sensi dell'articolo 4, che può comprendere una o più categorie di azioni nella Società.

"Comunicazione elettronica" s'intende il termine definito nell'*Electronic Commerce Act* (legge sul commercio elettronico) del 2000.

"Consigliere di amministrazione" s'intende qualsiasi Consigliere pro tempore della Società.

"Consiglio" s'intende il consiglio d'amministrazione della Società, compreso qualsiasi comitato nominato dal Consiglio.

"Consulente per gli investimenti" s'intende qualsiasi persona, società o persona giuridica nominata previa autorizzazione della Banca Centrale e che attualmente fornisca inter alia servizi di consulenza relativi alla gestione degli investimenti della Società.

"Contratto di amministrazione" s'intende qualsiasi contratto attualmente esistente, del quale la Società e l'Amministratore sono parti contraenti e relativo alla nomina e alle mansioni dell'Amministratore.

"Contratto di consulenza per gli investimenti" s'intende qualsiasi contratto attualmente in essere del quale la Società e il Consulente per gli investimenti sono parti contraenti e relativo inter alia alla nomina ed alle mansioni del Consulente per gli investimenti.

"Contratto di deposito" s'intende qualsiasi contratto attualmente in essere tra la Società e la Banca depositaria, relativo alla nomina e alle mansioni della detta banca.

"Delibera ordinaria" s'intende una delibera della Società, di un Fondo o di una categoria di azioni della Società, a seconda del contesto, che, se discussa in un'assemblea generale, può essere approvata a maggioranza semplice dei voti.

"Delibera speciale" s'intende una delibera speciale della Società, di un Fondo o di una categoria di azioni della Società, a seconda del contesto, approvata conformemente all'*Act*.

"Dollaro US" o "US\$" s'intende dollaro Usa, la valuta legale degli Stati Uniti.

"EUR" o "€" s'intende euro.

"Firma" s'intende una firma o la riproduzione di una firma, apposta con mezzi meccanici od altri.

"Firma elettronica" s'intende il termine definito nell'*Electronic Commerce Act* (legge sul commercio elettronico) del 2000.

"Firma elettronica anticipata" s'intende il termine definito nell'*Electronic Commerce Act* (legge sul commercio elettronico) del 2000.

"Frazione di azione" s'intende una frazione di azione della Società, emessa conformemente all'articolo 7(d).

"Funzionario" s'intende qualsiasi consigliere della Società o il Segretario.

"Giorni utili" s'intendono, con riferimento al termine di preavviso, il numero di giorni escluso quello in cui il preavviso è stato inoltrato, o in cui si ritiene sia stato inoltrato, e quello oggetto del preavviso o a partire dal quale quest'ultimo decorre.

"Giorno di negoziazione" s'intende quel Giorno o quei Giorni lavorativi che i Consiglieri di amministrazione possono fissare di volta in volta per ciascun comparto, sempre che:

- (i) vi siano almeno due Giorni di negoziazione in ciascun mese;
- (ii) in caso di variazioni di un Giorno di contrattazione, i Consiglieri di amministrazione ne diano un preavviso ragionevole a ciascun Azionista nei tempi e nei modi stabiliti dalla Banca depositaria; e
- (iii) salvo quanto altrimenti stabilito dai Consiglieri di amministrazione e specificato nel Prospetto di un comparto, le attività della Società o di un comparto siano valutate alla chiusura delle contrattazioni nel Giorno lavorativo precedente ciascun Giorno di negoziazione.

"Rettifica di diluizione" s'intende una rettifica effettuata al Valore d'inventario per azione di un comparto la cui rettifica è effettuata al fine di ridurre gli effetti dei costi di negoziazioni negli investimenti sottostanti di detto comparto, compresi tutti gli spread di negoziazione, commissioni imposte di trasferimento, sugli interessi dei Membri in un comparto.

"Giorno lavorativo" s'intende il giorno nel quale il New York Stock Exchange è aperto alle contrattazioni o qualsiasi altro giorno fissato dal Consulente per gli investimenti con il consenso dell'Amministratore e come indicato nel Prospetto.

"Indirizzo" s'intende un numero o indirizzo utilizzato per comunicare tramite posta elettronica o altro mezzo elettronico.

"Investimento" s'intende qualsiasi investimento, in contante o in equivalente al contante della Società, come esposto più dettagliatamente nel Prospetto.

"Mercato regolamentato" s'intende qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato che soddisfa ai criteri di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

"Mese" s'intende mese civile.

"Oneri e spese" s'intendono tutte le tasse di bollo ed altre imposte, tasse, oneri governativi, spese di valutazione, spese di gestione immobiliare, commissioni degli agenti, commissioni di brokeraggio, spese bancarie, spese di trasferimento, spese di registrazione ed altri oneri, a prescindere dal fatto che debbano essere pagati per la costituzione o l'aumento delle attività o per la creazione, lo scambio, la vendita, l'acquisto o la cessione di Azioni o per l'acquisto od il proposto acquisto di investimenti o altro che sono o saranno esigibili in relazione a, prima o all'atto di qualsivoglia operazione, negoziazione o valutazione, esclusa tuttavia la commissione dovuta all'atto dell'emissione di azioni.

"Partecipazione minima" s'intende una partecipazione in azioni di qualsiasi comparto, il cui valore non sia inferiore all'importo indicato nel Prospetto.

"Per iscritto" s'intende in forma scritta, stampata, litografata, fotografata, inoltrata via telex o telefax, o rappresentata da qualsiasi altro sostituto della scrittura, o in parte dagli uni e in parte dagli altri.

"Periodo contabile" s'intende un esercizio finanziario della Società che ha inizio alla fine dell'ultimo esercizio finanziario e termina il 31 dicembre di tale esercizio o in qualsiasi altra data stabilita dai Consiglieri di amministrazione.

"Periodo di offerta iniziale" s'intende il periodo durante il quale le azioni di un comparto sono offerte in vendita o sottoscrizione dalla Società al Prezzo iniziale.

"Persona americana" s'intende, salvo quanto altrimenti stabilito dai Consiglieri di amministrazione, una Persona americana come definito nell'Ordinamento S dello *U.S. Securities Act* (legge a protezione degli investitori) del 1933, e successive modifiche.

"Prezzo iniziale" s'intende il prezzo al quale eventuali azioni di un comparto sono offerte per la prima volta in vendita o sottoscrizione.

"Prospetto" s'intende il prospetto pubblicato di volta in volta dalla Società relativo ad un comparto o ai comparti, e qualsiasi supplemento allo stesso.

"Registro" s'intende il registro nel quale sono riportati i nomi degli Azionisti della Società.

"Regolamento" s'intende il Regolamento europeo del 2011 (e successive modifiche) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori mobiliari) e qualsivoglia successiva ed eventuale versione modificata o sostitutiva attualmente in vigore.

"Relazione annuale" s'intende una relazione redatta conformemente all'articolo 29 del presente Statuto.

"Revisori" s'intende i Revisori contabili pro tempore della Società.

"Segretario" s'intende qualsiasi persona, società o persona giuridica al momento incaricata dai Consiglieri di amministrazione di svolgere qualsiasi mansione di segretario della Società.

"Società consociata" s'intende qualsiasi persona giuridica che, rispetto alla persona giuridica interessata, rappresenta una holding o la controllata di una holding (o della stessa persona giuridica interessata) il cui capitale azionario ordinario, è posseduto,

nella percentuale di almeno un quinto, dalla persona giuridica interessata o da una società consociata, da intendersi secondo quanto finora specificato. Qualora la persona interessata sia un individuo o una società o altra persona giuridica ragione non riconosciuta, l'espressione "Consociato" significa e comprende qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dalla persona giuridica interessata.

"Società controllata" s'intende qualsiasi controllata ai sensi dell'*Act*.

"Spese preliminari" s'intendono le spese preliminari sostenute in relazione alla fondazione della Società o di un fondo (ad eccezione dei costi relativi alla costituzione della Società), all'ottenimento da parte della Società dell'autorizzazione della Banca Centrale come società d'investimento designata in virtù dell'*Act*, all'iscrizione della Società presso qualsiasi autorità dotata di poteri regolamentari e a ciascuna offerta di azioni di un fondo al pubblico (compresi i costi di redazione e pubblicazione del Prospetto) e possono includere costi o spese sostenuti dalla Società, direttamente o indirettamente, in relazione a successive domande di ammissione al listino o quotazione di qualsiasi azione della Società o di un fondo presso un Mercato Regolamentato .

"SU" s'intende gli Stati Uniti d'America, compresi i territori, i possedimenti e tutte le altre zone soggette alla giurisdizione di questo Stato (compreso il Commonwealth di Portorico).

"Valore d'inventario" s'intende l'importo stabilito in un particolare Giorno di negoziazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

"Valuta base" s'intende valuta base di un fondo come specificato nel Prospetto.

- (b) Qualsiasi riferimento a leggi ed articoli e commi di tali leggi comprende il riferimento a qualsiasi loro modifica in vigore al momento.
- (c) A meno che non risulti incongruente con il contesto:
 - (i) le parole in senso singolare comprenderanno il plurale e viceversa;
 - (ii) le parole al maschile comprenderanno il femminile;
 - (iii) le parole relative solo a persone fisiche comprenderanno società o associazioni od organismi di persone, commerciali o non;
 - (iv) il verbo "potere" avrà una connotazione permissiva, mentre al verbo "dovere" sarà data un'interpretazione imperativa.
 - (v) le espressioni contenute nel presente Atto costitutivo relative al testo s'intenderanno, salvo indicazione di significato contrario, riferirsi a stampa, litografia, fotografia ed altri mezzi di rappresentazione o riproduzione di parole in formato visibile, a condizione tuttavia che non comprendano testo in formato elettronico e, tranne quanto previsto dal presente Atto costitutivo e/o i casi in cui si tratti di scritto in formato elettronico inviato alla Società, la Società abbia accettato di riceverlo sotto tale formato. L'espressione contenuta nel presente Atto costitutivo relativa all'esecuzione di qualsiasi documento comprenderà qualsiasi forma di esecuzione fatta sotto sigillo o per mano o qualsiasi forma di firma elettronica, come approvato dai Consiglieri di amministrazione. Le espressioni contenute nel presente Atto costitutivo relative al ricevimento di comunicazioni elettroniche si limiteranno, salvo indicazione di significato contrario, al ricevimento nella forma convenuta dalla Società; e

- (vi) salvo indicazione di significato contrario, l'uso del termine "indirizzo" nel presente Atto costitutivo, relativo a comunicazioni elettroniche, comprende qualsiasi numero o indirizzo utilizzato per tale tipo di comunicazione.

2. ASPETTI PRELIMINARI

- (a) Le Sezioni 65, dalla 77 alla 81, 83(1), 94(8), 95(1), 96 dal punto (2) al punto (11), 124, 125, 126, 144(3), 144(4), 148(2), 158(3), dalla 159 alla 165, 178(2), 181(6), 182(2), 182(5), 183(3), 186(c), 187, 188, 218(3), (4), (5), 229, 230, 338(5), 338(6), 339(7), 618(1)(b), 620(8), 1090, 1092, 1093 e 1113 dell'*Act* non vengono applicate alla Società.
- (b) Salve le disposizioni del Regolamento, l'attività della Società avrà inizio subito dopo la sua costituzione, come ritenuto opportuno dai Consiglieri di amministrazione.
- (c) Le Spese preliminari saranno pagate dalla Società o dal Consulente per gli investimenti. Ferma restando la legge in vigore, l'importo delle Spese preliminari dovute dalla Società può essere riportato nei documenti contabili della Società ed ammortizzato nel modo e durante il periodo stabiliti dai Consiglieri di amministrazione. Le Spese preliminari relative ai comparti saranno ripartite tra i comparti su base proporzionale. I Consiglieri non possono modificare la ripartizione successivamente all'emissione di categorie supplementari di azioni.
- (d) La Società sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:
 - (i) tutte le imposte e le spese cui possa andare incontro in relazione all'acquisizione ed alla cessione delle attività della Società;
 - (ii) tutte le imposte sulle attività, sui ricavi e sui costi attribuibili alla Società;
 - (iii) tutte le spese di intermediazione, bancarie e di altra natura, sostenute dalla Società in relazione alle operazioni da essa svolte;
 - (iv) tutte le commissioni e le spese (compresa l'imposta sul valore aggiunto, se applicabile) dovute ai Revisori contabili, ai consulenti legali della Società, a qualsiasi stimatore o altro fornitore di servizi alla Società, nonché le commissioni dovute alla Banca depositaria, all'Amministratore, al Consulente per gli investimenti e al Distributore come esposto nel Prospetto, così come le commissioni e le spese di sub-deposito;
 - (v) tutte le spese sostenute in relazione alla pubblicazione e diffusione di informazioni agli Azionisti e, in particolare, fatto salvo il concetto generale di cui sopra, il costo inerente la stampa e la distribuzione della Relazione annuale, di qualsiasi relazione inviata alla Banca Centrale o a qualsiasi altra autorità dotata di poteri regolamentari, della relazione semestrale o altra relazione e di qualsiasi Prospetto, nonché i costi connessi con la pubblicazione di quotazioni dei prezzi ed avvisi sui giornali finanziari, e i costi di cancelleria, stampa e affrancatura connessi con la preparazione e consegna di assegni, warrant, certificati e dichiarazioni fiscali;
 - (vi) tutte le spese sostenute per la registrazione della Società presso un'agenzia governativa o autorità dotata di poteri regolamentari, nonché quelle sostenute per l'ammissione delle azioni della Società al listino o per la loro negoziazione presso qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato e per la loro valutazione da parte di un'agenzia di classificazione;

- (vii) tutte le spese relative a procedimenti legali o amministrativi; e
- (viii) tutte le spese sostenute in relazione al funzionamento e alla gestione della Società inclusi, ma senza con ciò limitare il concetto generale di cui sopra, tutti i compensi dei Consiglieri di amministrazione, tutti i costi sostenuti per l'organizzazione delle riunioni dei Consiglieri e degli Azionisti e per l'ottenimento delle deleghe relative a tali riunioni, tutti i premi assicurativi e le quote associative e tutte le voci di spesa straordinarie e non ricorrenti che possano insorgere.

A discrezione dei Consiglieri di amministrazione e in conformità con i requisiti della Banca Centrale, le commissioni e le spese possono essere addebitate al reddito corrente, alle plusvalenze realizzate e/o alle attività.

3. BANCA DEPOSITARIA, AMMINISTRATORE E CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

- (a) Subito dopo la sua costituzione e prima dell'emissione di azioni (che non siano le Azioni di sottoscrizione), la Società nominerà:
 - (i) una persona, società o persona giuridica che agirà come Banca depositaria con la responsabilità di custodire in luogo sicuro tutte le attività della Società; e
 - (ii) una persona, società o persona giuridica che agirà da Consulente per gli investimenti e le attività della Società; e
 - (iii) una persona, società o persona giuridica che agirà in qualità di Amministratore;

e i Consiglieri di amministrazione potranno affidare e conferire alla Banca depositaria, all'Amministratore ed al Consulente così nominati qualsiasi potere, incarico, potere discrezionale e/o compiti che essi stessi possono esercitare in veste di Consiglieri, secondo i seguenti termini e condizioni, con i poteri di delega e le limitazioni che i Consiglieri riterranno opportuni, compreso il diritto di ricevere una remunerazione da parte della Società.

- (b) I termini dell'incarico conferito a una Banca depositaria possono autorizzare tale Banca a nominare (con poteri di sub-delega) istituti depositari sussidiari, intestatari, agenti o delegati a spese della Società o altrimenti, e delegare una qualsiasi delle sue funzioni e mansioni di custodia a qualsiasi persona o persone in tal modo nominate, a condizione che la nomina sia notificata prima alla Società, che sia soggetta all'approvazione della Banca Centrale e che, inoltre, nella misura in cui riguardi un incarico connesso all'attività della Società, essa venga immediatamente meno con la risoluzione dell'incarico conferito alla Banca Depositaria.
- (c) I termini dell'incarico conferito a qualsiasi Amministratore possono autorizzare quest'ultimo a nominare, previa approvazione della Banca Centrale, uno o più sub-gestori, amministratori, distributori o altri agenti, a spese dell'Amministratore, e a delegare parte delle sue funzioni e mansioni a qualsiasi persona o persone in tal modo nominate, a condizione che tale nomina o nomine siano state prima approvate dalla Società e dalla Banca Centrale e che, inoltre, tale nomina venga immediatamente meno con la risoluzione dell'incarico conferito all'Amministratore.

- (d) Previa approvazione della Banca Centrale, l'incarico del Consulente per gli investimenti può essere risolto e può essere nominato un Consulente in sostituzione; inoltre si possono variare di volta in volta i termini dell'incarico del Consulente i quali possono autorizzare tale Consulente a nominare uno o più consulenti o altri agenti e a delegare tutte le sue funzioni e mansioni a qualsiasi persona o persone in tal modo nominate, a condizione che tale nomina o nomine siano state prima approvate dalla Società e dalla Banca Centrale e che, inoltre, la nomina effettuata secondo tali termini venga immediatamente meno con la risoluzione dell'incarico conferito al Consulente per gli investimenti. Quest'ultimo può essere anche nominato distributore delle azioni con il potere di designare agenti di vendita.
- (e) La nomina della Banca Depositaria, dell'Amministratore e del Consulente per gli investimenti sarà soggetta in ogni caso all'approvazione della Banca Centrale, ed i contratti relativi alla nomina della Banca Depositaria, dell'Amministratore e del Consulente per gli investimenti saranno sottoposti alla previa approvazione della Banca Centrale, nella misura in cui ciò sia prescritto da quest'ultima.
- (f) Nel caso in cui la Banca Depositaria desideri rinunciare o essere rimossa dall'incarico, la Società farà del proprio meglio per trovare una persona giuridica disposta ad agire in qualità di Banca depositaria, la quale dovrà essere autorizzata dalla Banca Centrale ad agire in veste di Banca Depositaria; fatto ciò, la Società nominerà tale persona giuridica quale Banca Depositaria in sostituzione della precedente. Qualora la Società non riesca a nominare una banca in sostituzione, i Consiglieri di amministrazione convocheranno un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società in occasione della quale sarà proposta una Delibera speciale di riscatto delle azioni o di liquidazione della Società, e nomineranno un liquidatore che distribuirà le attività della Società conformemente all'articolo 32. La nomina della Banca Depositaria non sarà risolta finché la Banca Centrale non abbia revocato l'autorizzazione da essa data alla Società o una nuova Banca Depositaria sia stata nominata.

4. IL CAPITALE AZIONARIO. I COMPARTI E LE PASSIVITÀ SEPARATE

- (a) Il capitale azionario interamente versato della Società sarà in qualsiasi momento pari al Valore d'inventario della Società, stabilito in conformità all'articolo 12 del presente Statuto.
- (b) Il capitale azionario iniziale della Società ammonta a EUR 38.082, rappresentato da 30.000 azioni prive di valore nominale, e la Società può emettere fino ad un massimo di cinquecento miliardi di azioni prive di valore nominale.
- (c) Con il presente Statuto i Consiglieri di amministrazione sono generalmente ed incondizionatamente autorizzati ad esercitare tutti i poteri della Società relativi all'emissione di azioni della stessa, ai sensi dell'*Act*. Il numero massimo di azioni che può essere emesso dalla Società in virtù dei poteri conferiti dal presente Statuto sarà cinquecento miliardi, a condizione comunque che le azioni rimborsate vengano considerate come mai emesse ai fini del calcolo del numero massimo di azioni che può essere emesso dalla Società.
- (d) I Consiglieri di amministrazione possono delegare all'Amministratore o a qualsiasi Funzionario o ad altra persona debitamente autorizzati i compiti di accettare la sottoscrizione di nuove azioni, di incassarne il pagamento e di assegnarle ed emetterle.
- (e) I Consiglieri di amministrazione possono, a loro totale discrezione, rifiutare di

accettare qualsiasi richiesta di sottoscrizione di azioni della Società o possono accettare qualsiasi richiesta, in tutto o in parte.

- (f) La Società non riconoscerà alcuna persona quale detentrica delle azioni in forza di trust e non sarà vincolata né riconoscerà (anche qualora le sia stato notificato) alcun titolo, presente, futuro o parziale relativamente a qualsiasi azione o (salvo quanto altrimenti previsto dal presente Statuto o richiesto per legge) ogni altro diritto relativamente a qualsiasi azione, salvo un diritto assoluto di titolarità dell'azione in capo al possessore registrato.
- (g) Le Azioni di sottoscrizione non parteciperanno ai dividendi o alle attività attribuibili a alle altre azioni emesse dalla Società, e i dividendi e le attività nette attribuibili alle Azioni di sottoscrizione saranno separati e non faranno parte delle altre attività della Società.
- (h) In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni, la Società avrà diritto a riscattare le Azioni di sottoscrizione o provvedere alla cessione di queste azioni a chiunque sia legittimo possessore di azioni, conformemente all'articolo 9 del presente Statuto.
- (i) La Società è un organismo di investimento collettivo ad ombrello con passività separate tra comparti e ciascun comparto può comprendere una o più categorie di azioni della Società. I comparti iniziali costituiti dalla Società erano i seguenti: All Cap Growth Fund, Balanced Fund, Flexible Income Fund, Global Growth Fund, Growth and Income Fund, Growth Fund, High-Yield Bond Fund, International (Non-US) Growth Fund, U.S. Short-Term Strategic Income Fund, Special Situations Fund, Twenty Fund e US Dollar Reserve Fund. Previa autorizzazione della Banca Centrale, i Consiglieri di amministrazione possono costituire di volta in volta comparti supplementari tramite emissione di una o più categorie distinte di azioni, in base ai termini da essi stabiliti.
- (j) I Consiglieri di amministrazione possono di volta in volta e con il consenso della Banca Centrale costituire una o più categorie o serie distinte di azioni nell'ambito di ciascun comparto, in base ai termini da essi stabiliti.
- (k) Con il presente Statuto i Consiglieri di amministrazione sono autorizzati a ri-denominare di volta in volta qualsiasi categoria esistente di azioni della Società e fondere tale categoria con qualsiasi altra categoria di azioni della Società. Previo consenso dei Consiglieri, gli Azionisti possono convertire le azioni di una categoria di azioni o di un comparto in azioni di un'altra categoria o comparto della Società, se del caso, come previsto dall'articolo 7 del presente Statuto.
- (l) Al fine di consentire alle azioni di una categoria di essere ri-denominate o convertite in azioni di un'altra categoria, la Società può, fermo restando il Regolamento, prendere quei provvedimenti che saranno necessari per modificare o annullare i diritti attribuiti alle azioni di una categoria da convertire, in modo tale che tali diritti vengano sostituiti dai diritti attribuiti all'altra categoria in cui deve essere convertita la categoria originaria.
- (m) Le attività e le passività di ciascun comparto saranno ripartite nel modo seguente:
 - (i) i proventi derivanti dall'emissione di azioni che rappresentano un comparto saranno assegnati nei bilanci della Società a quel comparto, e le attività e le passività, i ricavi e le spese ad esso imputabili saranno assegnati a tale comparto, salvo le disposizioni del presente articolo;

- (ii) qualora un'attività provenga da un'altra attività, tale attività derivata sarà assegnata nei bilanci della Società allo stesso comparto a cui appartiene l'attività dalla quale deriva e, in ciascuna valutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione del valore sarà assegnato al relativo comparto;
- (iii) qualora la Società sostenga una passività connessa con qualsiasi attività di un determinato comparto o con un'operazione relativa all'attività di un determinato comparto, tale passività sarà assegnata al relativo comparto, a seconda dei casi;
- (iv) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere considerata imputabile a un determinato comparto, tale attività o passività, ferma restando l'autorizzazione della Banca depositaria, sarà assegnata a tutti i comparti proporzionalmente al Valore netto patrimoniale di ciascun comparto;

a condizione che in occasione dell'emissione di una categoria di azioni in relazione a qualsiasi comparto, i Consiglieri di amministrazione possano imputare Commissioni, Oneri e Costi, oltre alle spese correnti, su una base diversa da quella applicabile alle azioni di altre categorie dello stesso comparto.

- (n) Sarà tenuta una documentazione contabile separata per ciascun comparto.
- (o) In deroga a qualsiasi disposizione normativa contraria, tutte le passività assunte per conto di o attribuibili a un solo Comparto della Società saranno pagate unicamente a carico delle attività dello stesso Comparto, e né la Società né alcun Consigliere di amministrazione, curatore fallimentare, controllore, liquidatore, liquidatore pro tempore o altra persona imputerà a carico delle attività di qualsiasi Comparto pagamenti a saldo di qualsiasi passività assunta per conto di o attribuibile a qualsiasi altro Comparto.
- (p) Saranno inseriti in ogni contratto, accordo, disposizione o transazione effettuata dalla Società i termini esposti qui di seguito, ai sensi dei quali:
 - (i) la parte o le parti di accordi con la Società non cercheranno in alcun modo o con qualsiasi procedimento in qualsiasi luogo di rivalersi sulle attività di un certo Comparto per regolare interamente o in parte impegni non assunti per conto di tale Comparto;
 - (ii) se qualsiasi parte di accordi con la Società riuscirà in qualsiasi modo o con qualsiasi procedimento in qualsiasi luogo a rivalersi sulle attività di un Comparto per regolare impegni non assunti per conto di tale Comparto, tale parte sarà tenuta nei confronti della Società al pagamento di un importo uguale al valore del beneficio così ottenuto; e
 - (iii) se qualsiasi di accordi con la Società riuscirà in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo a sequestrare o attaccare in qualsiasi modo o a imporre in altro modo atti esecutivi nei riguardi di qualsiasi attività di un Comparto per un impegno che non era stato assunto per conto di tale Comparto, tale parte custodirà tali attività o i ricavi diretti o indiretti della vendita di tali attività in conto fiduciario per la Società e manterrà tali attività o ricavi separati e identificabili come proprietà fiduciaria.
- (q) Tutti gli importi recuperabili dalla Società come risultato di tale affidamento fiduciario come descritto nell'Articolo 4(p)(iii) saranno appostati a fronte di qualsiasi passività concorrente ai sensi dei termini impliciti enunciati nell'Articolo 4(p).

- (r) Ogni attività o importo recuperato dalla Società ai sensi dei termini impliciti enunciati nell'Articolo 4(p) o in qualsiasi altro modo o luogo nelle circostanze a cui si fa riferimento in tali comma saranno utilizzati, al netto delle detrazioni o pagamenti di qualsiasi spesa per il recupero, per indennizzare il Comparto.
- (s) Nel caso in cui si ricorra in via esecutiva contro attività attribuibili ad un Comparto per una passività non attribuibile a quel Comparto, e se tali attività o il relativo indennizzo non possono essere reimputate al Comparto interessato, i Consiglieri di amministrazione con il consenso del Depositario certificheranno o faranno certificare il valore delle attività perse per il Comparto interessato e trasferiranno o pagheranno a valere sulle attività del Comparto o dei Comparti ai quali la passività era imputabile in via prioritaria rispetto a qualsiasi altra pretesa nei confronti di tale Comparto o Comparti, le attività o importi sufficienti a reintegrare il Comparto interessato.
- (t) Un Comparto non è una persona giuridica separata dalla Società ma la Società può avviare, o essere soggetta a, azioni legali relative ad un Comparto particolare e può esercitare gli stessi diritti eventuali di pagamento in contropartita come tra i suoi compartimenti previsti dalla legge per le società e le proprietà di un Comparto sono soggette ad ordinanze del tribunale come se il Comparto fosse una persona giuridica separata.

5. CONFERMA DI PROPRIETÀ

- (a) Il diritto alle azioni di un Azionista sarà evidenziato mediante iscrizione del suo nominativo, indirizzo e numero di azioni da esso detenute nel Registro, che sarà tenuto secondo le modalità previste dalla legge, a condizione che nessuna persona detentrica di una quantità inferiore alla Partecipazione minima sia iscritta nel Registro in qualità di Azionista.
- (b) L'Azionista, il cui nome compare nel Registro, avrà il diritto di ricevere una conferma scritta di proprietà. La Società non emetterà certificati azionari all'Azionista.
- (c) Il Registro può essere tenuto su nastro magnetico o conformemente ad un altro sistema meccanico o elettrico, purché sia possibile fornire una prova leggibile dai suddetti sistemi, allo scopo di ottemperare ai requisiti di legge in vigore e al presente Statuto;
- (d) I Consiglieri di amministrazione provvederanno a far indicare nel Registro, in aggiunta ai dati richiesti per legge, i seguenti dettagli:
 - (i) il nome e l'indirizzo di ciascun Azionista (salvo nel caso di possessori congiunti in cui deve essere indicato solo l'indirizzo del primo possessore citato), una dichiarazione relativa alle azioni di ciascuna categoria da esso detenute e l'importo pagato o convenuto come pagato su tali azioni;
 - (ii) la data in cui ciascuna persona è stata iscritta nel Registro in qualità di Azionista; e
 - (iii) la data in cui una persona non è più un Azionista.
- (e)
 - (i) Il Registro sarà tenuto in modo tale da indicare sempre gli Azionisti attuali della Società e le azioni da essi detenute rispettivamente.
 - (ii) Il Registro sarà disponibile per esame presso la sede legale della Società, conformemente alla legge.
 - (iii) La Società può chiudere il Registro per un periodo o periodi non superiori, nell'insieme, a trenta giorni per ogni anno.

- (f) I Consiglieri di amministrazione non saranno tenuti a registrare più di quattro persone in qualità di possessori congiunti di qualsiasi azione o azioni. Nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da più persone, i Consiglieri non saranno tenuti ad emettere più di una conferma di proprietà o di un certificato azionario, e l'emissione di una conferma di proprietà o di un certificato azionario, relativo ad un'azione, al primo citato dei diversi possessori congiunti sarà considerata consegnata adeguatamente a tutti loro.
- (g) Qualora due o più persone siano iscritte in qualità di possessori di azioni, esse saranno considerate possessori congiunti delle stesse, ferme restando le seguenti disposizioni:
- (i) i possessori congiunti di azioni saranno solidalmente responsabili di tutti i pagamenti che devono essere effettuati relativi a tali azioni;
 - (ii) uno qualsiasi dei diversi possessori congiunti delle azioni può rilasciare ricevute valide per qualsiasi dividendo, dividendo straordinario o rendimento di capitale dovuto a tali possessori congiunti;
 - (iii) solo il primo citato dei possessori congiunti di un'azione avrà il diritto di farsi rilasciare il certificato azionario relativo a tale azione o di ricevere gli avvisi della Società riguardanti la partecipazione alle assemblee generali della stessa. Qualsiasi certificato azionario rilasciato al primo citato dei possessori congiunti sarà considerato effettivamente rilasciato a tutti, e qualsiasi avviso dato al primo citato dei possessori congiunti sarà considerato effettivamente notificato a tutti i possessori congiunti;
 - (iv) il voto del primo citato dei possessori congiunti, che voti personalmente o mediante delega, sarà accettato con esclusione dei voti degli altri possessori congiunti; e
 - (v) ai fini delle disposizioni del presente articolo, si determinerà il primo possessore citato in base all'ordine in cui i nomi dei possessori congiunti compaiono nel Registro.

6. GIORNI DI NEGOZIAZIONE

Salvo quanto previsto più avanti, tutte le emissioni e tutti i riscatti di azioni saranno effettuati o realizzati con decorrenza da un qualsiasi Giorno di Negoziazione, purché la Società possa assegnare le azioni in un Giorno di Negoziazione sulla base del fatto che le azioni saranno emesse nel momento in cui saranno pervenuti i fondi autorizzati dal sottoscrittore delle azioni. Qualora la Società non riceva l'importo di sottoscrizione relativo a tale assegnazione entro il periodo indicato nel Prospetto o qualsiasi altro periodo stabilito dai Consiglieri di amministrazione, l'assegnazione sarà considerata annullata.

7. EMISSIONE DI AZIONI

- (a) Alle condizioni previste qui di seguito e nel Regolamento, la Società, a far data dal o con effetto da qualsiasi Giorno di negoziazione al ricevimento da parte di essa o in sua vece dei seguenti documenti:
- (i) una richiesta di sottoscrizione di azioni, nella forma che la Società può di volta in volta stabilire; e
 - (ii) le dichiarazioni relative allo status, alla residenza e altri dati del richiedente, che la Società può di volta in volta richiedere; e
 - (iii) il pagamento delle azioni, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla

Società, a condizione che, qualora il pagamento delle azioni sia ricevuto in una valuta diversa dalla Valuta base, la Società converta o disponga la conversione degli importi ricevuti nella Valuta base e abbia diritto a detrarre da tali importi tutte le spese sostenute in relazione alla conversione

la Società può assegnare tali azioni al Valore d'inventario di ciascuna azione, ottenuto al momento dell'emissione di azioni (o, a discrezione della Società, nel caso del precedente comma (iii), al Valore d'inventario di ciascuna azione il Giorno di negoziazione immediatamente successivo alla conversione degli importi ricevuti nella Valuta base) o può assegnare tali azioni in attesa di ricevere i fondi autorizzati, a condizione che, qualora i fondi autorizzati rappresentanti l'importo della sottoscrizione non pervengano alla Società entro il periodo stabilito dai Consiglieri di amministrazione, questi ultimi possano annullare qualsiasi assegnazione di azioni a tale riguardo. I Consiglieri possono rifiutare di accettare una richiesta di assegnazione o emissione di azioni e possono sospendere l'offerta di azioni della Società a scopo di assegnazione o sottoscrizione per un periodo determinato o altrimenti.

- (b) La Società avrà diritto a ricevere titoli o altri Investimenti da qualsiasi soggetto che richieda azioni e a vendere, cedere o comunque convertire tali titoli o Investimenti in contanti e ad utilizzare tali contanti (al netto delle spese sostenute per la conversione) per acquistare azioni della Società, conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
- (c) Non sarà effettuata alcuna emissione relativamente ad una richiesta che comporterebbe la detenzione, da parte del richiedente, di una quantità inferiore alla Partecipazione minima.
- (d) Qualora gli importi di sottoscrizione ricevuti dalla Società non siano sufficienti per acquistare un numero intero di azioni, i Consiglieri di amministrazione avranno diritto ad emettere Frazioni di azioni a condizione, tuttavia, che le Frazioni non comportino diritti di voto e che, inoltre, il Valore d'inventario di una Frazione di qualsiasi categoria di azioni venga rettificato secondo l'importo che tale Frazione rappresenta rispetto ad un'azione intera di quella categoria di azioni al momento dell'emissione e che ogni dividendo da corrispondere su tali Frazioni venga rettificato in modo analogo.
- (e) Fermo restando quanto qui di seguito previsto, un possessore di azioni di un fondo (le "Azioni originarie del fondo") può, previo consenso dei Consiglieri di amministrazione, convertire di volta in volta tutte o una parte di tali azioni ("Conversione") che all'atto della conversione abbiano il valore minimo stabilito dai Consiglieri, di volta in volta in azioni di un altro comparto (le "Nuove azioni del comparto") siano queste già esistenti ovvero sia stata concordata la loro creazione secondo le condizioni di seguito esposte:
 - (i) detto possessore (di seguito denominato "Richiedente [le azioni] del comparto") può esercitare la conversione tramite avviso o telefonata all'Amministratore (ciascuno di seguito denominato "Avviso di conversione [di azioni] del comparto"); la conversione sarà irrevocabile e sarà presentata da ciascun Azionista sotto forma scritta presso la sede dell'Amministratore, e sarà corredata dai certificati azionari debitamente girati dal Richiedente o dal certificato al portatore emesso dalla Società o altra prova del possesso, della successione o dell'attribuzione ritenuta adeguata dai Consiglieri di amministrazione, unitamente alle cedole di dividendo non scadute;
 - (ii) la conversione di azioni comprese nell'Avviso di conversione [di azioni] del

comparto, trasmesso ai Consiglieri di amministrazioni in un giorno diverso dal Giorno di negoziazione, verrà effettuata il Giorno di negoziazione successivo, al ricevimento dell'Avviso di conversione;

- (iii) la conversione di Azioni originarie del comparto, comprese nell'Avviso di conversione [di azioni] del comparto, verrà effettuata tramite riscatto di tali Azioni originarie (salvo che i fondi derivanti dal riscatto non saranno corrisposti al Richiedente) ed emissione di Nuove azioni del comparto; il riscatto e l'emissione avverranno il Giorno di negoziazione di cui al comma (ii) del presente articolo;
- (iv) il numero di Nuove azioni del comparto da emettere all'atto della conversione sarà stabilito dai Consiglieri di amministrazione conformemente (o il più conformemente possibile) alla seguente formula:

Dove

$$NA = \frac{[A \times B \times C]}{E}$$

NA = il numero di Nuove azioni del comparto da emettere; e

A = il numero di Azioni originarie del comparto da convertire; e

B = il prezzo di riscatto di tale Azione originaria del comparto il Giorno di negoziazione relativo; e

C = il tasso di cambio stabilito dai Consiglieri di amministrazione per la conversione della Valuta base delle Azioni originarie del comparto nella Valuta base delle Nuove azioni del comparto;

E = il prezzo di emissione delle Nuove azioni del comparto il Giorno di negoziazione relativo; e

- (v) all'atto della conversione la Società provvederà a far assegnare le attività o il contante che rappresenta il valore di NA, come riportato nel precedente comma (e)(iv), al comparto comprendente le Nuove azioni del comparto.
- (f) Salvo quanto qui di seguito previsto, la Società potrà convertire le Azioni di Categoria B (come definite nel Prospetto della Società) di ciascun Comparto che siano state emesse dalla Società per un periodo superiore a sei anni in corrispondenti (in quanto a politica di distribuzione dividendi e valuta di base) Azioni di Categoria A del medesimo Comparto alle seguenti condizioni:
 - (i) la conversione di un'Azione di Categoria B in un'Azione di Categoria A avverrà automaticamente entro due mesi dal giorno del sesto anniversario dall'emissione a favore di un Azionista di Categoria B di tale Azione di Categoria B;
 - (ii) il numero di Azioni di Categoria A di un Comparto che dovrà essere emesso a seguito della conversione delle Azioni di Categoria B del medesimo Comparto in un Giorno di Negoziazione sarà determinato dai Consiglieri di amministrazione in conformità (ovvero nel modo più conforme possibile) alla seguente formula:

$$N = \frac{[X \times Y]}{Z}$$

Dove

N = Numero di Azioni di Categoria A emesse a seguito della conversione;

X = Numero delle originali Azioni di Categoria B da convertire;

Y = Prezzo del rimborso di tali Azioni di Categoria B nel Giorno di Negoziazione di riferimento;

Z = prezzo di emissione delle Azioni di Categoria A nel Giorno di Negoziazione di riferimento.

- (iii) nel calcolare il periodo di detenzione delle Azioni di Categoria B in ciascun Comparto, si dovrà considerare che tale periodo include qualsiasi periodo di detenzione di Azioni di Categoria B di qualsiasi altro Comparto della Società (o equivalenti azioni in fondi/comparti le quali siano state scambiate ovvero convertite in Azioni di Categoria B di uno qualsiasi dei Comparti della Società) convertite in tali Azioni di Categoria B.

8. PREZZO PER AZIONE

- (a) Il Prezzo iniziale per azione e il Periodo di offerta iniziale saranno stabiliti dai Consiglieri di amministrazione e la Commissione dovuta sul Prezzo e sul Periodo di offerta iniziali, relativi ad un comparto, sarà stabilita dai Consiglieri.
- (b) Il prezzo per azione in qualsiasi Giorno di negoziazione successivo al Periodo di offerta iniziale sarà il Valore d'inventario per azione valido nel caso di emissione di azioni, come stabilito conformemente agli articoli 12 e 13.
- (c) I Consiglieri di amministrazione possono esigere che il richiedente corrisponda alla Società Commissioni ed Oneri e Spese inerenti le azioni, in aggiunta al prezzo per azione, che essi potranno stabilire di volta in volta.
- (d) Ferme restando le disposizioni del Regolamento, i Consiglieri di amministrazione possono, nel Giorno di negoziazione o con decorrenza dallo stesso, emettere azioni in base a condizioni che prevedono che il pagamento sia effettuato tramite assegnazione di investimenti della Società al momento detenuti o possibilmente detenuti in virtù del presente Statuto. A tale riguardo saranno valide le disposizioni seguenti:
- (i) i Consiglieri di amministrazione non avranno alcun dubbio che le condizioni di tale scambio non siano tali da arrecare pregiudizio sostanziale agli Azionisti del Comparto rilevante;
- (ii) il numero di azioni da emettere non sarà superiore al numero che sarebbe stato emesso per il pagamento in contanti, come in precedenza previsto, qualora l'importo in contanti fosse stato pari al valore degli investimenti da assegnare alla Società, come stabilito dai Consiglieri il Giorno di negoziazione relativo;
- (iii) non saranno emesse azioni finché gli investimenti non siano assegnati alla Banca depositaria, in modo tale da non lasciare alcun dubbio a quest'ultima;
- (iv) gli Oneri e le spese derivanti dall'assegnazione di tali investimenti alla Società saranno pagati dalla persona alla quale devono essere emesse le

azioni;

- (v) la Banca Depositaria non avrà alcun dubbio che le condizioni alle quali sono emesse le azioni non siano tali da arrecare pregiudizio sostanziale agli Azionisti del Comparto rilevante.
 - (vi) la natura delle attività da trasferire nel Comparto rilevante le qualifichi come idonee ad essere oggetto di investimenti da parte di tale Comparto, in conformità a obiettivi, politiche e limiti agli investimenti dello stesso Comparto.
- (e) Non saranno emesse azioni il Giorno di negoziazione per ogni Comparto nel quale viene sospeso il calcolo del Valore netto patrimoniale del Comparto, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.

9. POSSESSORI AUTORIZZATI

- (a) I Consiglieri possono imporre le restrizioni da essi ritenute necessarie per garantire che nessuna azione sia acquisita o detenuta direttamente o indirettamente da:
- (i) qualsiasi persona che abbia violato la legge o le norme fissate da qualsiasi paese o autorità governativa o in virtù delle quali tale persona non abbia i requisiti per detenere tali azioni; o
 - (ii) qualsiasi Persona americana tranne che in virtù di un esonero previsto dallo *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modifiche; o
 - (iii) qualsiasi persona il cui possesso [di azioni] obbligherebbe o potrebbe obbligare la Società ad essere registrata in qualità di "società d'investimento" in virtù dello *U.S. Investment Company Act* del 1940; o
 - (iv) qualsiasi persona che sia un investitore in piani previdenziali ai sensi del Paragrafo 2510.3-10(1)(f)(2) dell'Ordinamento del Ministero del lavoro statunitense, qualora tale persona, insieme con altri investitori in piani previdenziali, siano esse Persone americane o non, detenga o deterrebbe, complessivamente, il 25 per cento o più delle azioni emesse; o
 - (v) qualsiasi persona o persone in condizioni che (direttamente o indirettamente riguardano tale persona o tali persone e considerate da sole o unitamente a qualsiasi altra persona o altre persone ad essa connesse o non, o altre condizioni che sembrano rilevanti ai Consiglieri) a parere del Consiglio di amministrazione potrebbero assoggettare la Società a tassazione o farle subire danni amministrativi pecuniari o materiali a cui altrimenti la Società non sarebbe stata soggetta o non avrebbe subito; o
 - (vi) qualsiasi persona che non fornisca le informazioni o le dichiarazioni previste dal presente Statuto entro sette giorni dalla richiesta inviata dai Consiglieri di amministrazione;

e i Consiglieri possono (i) rifiutare, a loro discrezione, qualsiasi sottoscrizione o cessione di azioni a persone alle quali è vietato acquistare o detenere tali azioni; (ii) in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 9(c) più avanti, riscattare o richiedere la cessione di azioni detenute dai membri ai quali è vietato acquistare o detenere azioni; e (iii) richiedere che un Azionista indennizzi la Società per qualsiasi reclamo, pretesa,

azioni legali, passivi, danni, perdite, costi e spese, subiti o sostenuti direttamente o indirettamente dalla Società in conseguenza della violazione del presente Articolo da parte di un Azionista.

- (b) I Consiglieri di amministrazione avranno il diritto di presupporre, senza far domande, che nessuna delle azioni sia detenuta in modo tale da autorizzarli a fornire una comunicazione al riguardo, ai sensi dell'articolo 9(c)(i) più avanti. Tuttavia i Consiglieri possono, al momento della richiesta di sottoscrizione di azioni o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, richiedere che tale prova e/o iniziativa sia a loro fornita in relazione alle questioni esposte precedentemente, che riterranno a loro discrezione adeguata o che potranno richiedere ai fini di qualsiasi restrizione imposta ai sensi del suddetto articolo. Qualora tale prova e/o evidenza non sia fornita entro un periodo ragionevole (non inferiore a ventuno giorni dopo l'invio della comunicazione richiedente la prova), come può essere stabilito dai Consiglieri nella suddetta comunicazione, i Consiglieri possono, a loro assoluta discrezione, ritenere che le azioni possedute da tale detentore o detentore congiunto siano detenute in modo tale da autorizzarli ad inviare una comunicazione al riguardo, ai sensi dell'articolo 9(c)(i).
- (c) (i) Qualora i Consiglieri di amministrazione vengano a sapere che le azioni sono o possono essere possedute o detenute direttamente o in modo effettivo da qualsiasi persona o persone, in violazione di restrizioni imposte in virtù del precedente articolo 9(a) (le "azioni pertinenti"), essi possono informarne la persona o le persone a nome delle quali sono registrate tali azioni ordinando loro di cederle (e/o provvedere alla cessione degli interessi nelle stesse) ad una persona alla quale, a parere dei Consiglieri, non sia interdetto detenere azioni in virtù del precedente articolo 9(a) (una "persona autorizzata") o richiedere per iscritto il riscatto di tali azioni conformemente allo Statuto. Se la persona alla quale sia inviata tale comunicazione, conformemente al presente articolo, entro ventuno giorni dalla ricevuta di tale comunicazione (o entro un periodo prolungato come il Consiglio, a sua assoluta discrezione, riterrà ragionevole) non cede tali azioni ad una persona autorizzata, non chiede alla Società di riscattare le azioni pertinenti o provare in modo tale da non lasciare alcun dubbio ai Consiglieri (la cui decisione sarà definitiva e vincolante) che egli non è soggetto a tali restrizioni, i Consiglieri possono, a loro assoluta discrezione, allo scadere dei ventuno giorni provvedere al riscatto di tutte le azioni in qualsiasi giorno o nei giorni nei quali i Consiglieri possono, previo consenso scritto della Banca depositaria, stabilire o autorizzare la cessione di tutte le azioni ad una persona autorizzata conformemente al comma 9(c)(iii) più avanti. Il possessore di tali azioni sarà immediatamente obbligato a consegnare il certificato azionario o i certificati azionari o altra prova (eventuale) di possesso ai Consiglieri e avrà diritto a designare una persona come firmataria per suo conto dei documenti richiesti, affinché la Società riscatti o ceda le azioni.
- (ii) Chiunque si accorga di detenere o possedere suddette azioni, a meno che non abbia già ricevuto una comunicazione conformemente al precedente articolo 9(a), cederà immediatamente tutte le relative azioni ad una persona autorizzata o richiederà per iscritto il riscatto delle stesse conformemente allo Statuto.
- (iii) La cessione delle suddette azioni predisposta dal Consiglio di amministrazione, conformemente al precedente articolo 9(c)(i), avverrà tramite vendita al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile e può riguardare tutte o soltanto una parte delle suddette azioni; il resto potrà

essere riscattato conformemente alle presenti disposizioni o ceduto ad altre persone autorizzate. Qualsiasi pagamento relativo alle azioni cedute ricevuto dalla Società, sarà corrisposto, fermo restando l'articolo 9(c)(iv) più avanti, alla persona le cui azioni sono state cedute.

- (iv) Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a tale persona, ai sensi del precedente articolo 9(c)(i), (ii) e (iii), sarà soggetto prima all'ottenimento delle autorizzazioni valutarie necessarie e l'importo dovuto a tale persona sarà depositato dalla Società in una banca affinché, ottenute le autorizzazioni, venga effettuato il pagamento a tali persone, previa esibizione del certificato o dei certificati rappresentanti suddette azioni precedentemente detenute dalla suddetta persona. Dopo aver depositato l'importo secondo le modalità succitate, tale persona non avrà altro interesse nelle suddette azioni o in qualsivoglia azione, né potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società al riguardo, salvo il diritto di ricevere l'importo depositato (senza interessi) al momento in cui vengono concesse le citate autorizzazioni.
- (v) I Consiglieri di amministrazione non saranno tenuti a motivare la loro decisione, risoluzione o dichiarazione fatta o espressa conformemente alle presenti disposizioni. L'esercizio dei poteri conferiti da queste disposizioni non sarà messo in discussione o infirmato in nessun caso col pretesto che non esisteva una prova sufficiente del possesso diretto o effettivo delle azioni da parte di qualsiasi persona o che il reale possessore diretto o indiretto di azioni era diverso da quanto poteva sembrare al Consiglio alla data in questione, a condizione che i poteri siano esercitati in buona fede.
- (d) I Consiglieri di amministrazione possono decidere che le disposizioni del precedente articolo 9 siano rese invalide, interamente o parzialmente, per un periodo determinato o altro, nel caso di Persone americane o possono includere ulteriori restrizioni nel Prospetto relative alla vendita a Persone americane o procedure dettagliate alle quali l'Amministratore dovrà attenersi nel caso di vendite a Persone americane.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

- (a) La Società può riscattare le sue azioni interamente liberate in circolazione, in qualsiasi momento conformemente alle norme e procedure esposte nel presente Statuto e nel Prospetto. Un Azionista può in qualsiasi momento richiedere irrevocabilmente alla Società di riscattare tutte o una parte delle sue azioni nella Società, inoltrando una richiesta di riscatto di azioni alla Società e, salvo quanto previsto nel Prospetto di un comparto, la richiesta di riscatto avrà effetto il Giorno di Negoziazione in cui la suddetta richiesta sia ricevuta ed accettata, conformemente alle procedure esposte nel Prospetto.
- (b) La domanda di riscatto delle azioni avrà la forma prescritta dalla Società, sarà irrevocabile e sarà fatta pervenire dall'Azionista per iscritto alla sede legale della Società o all'ufficio della persona o dell'entità che verrà di volta in volta indicata dalla Società come suo agente incaricato del riscatto delle azioni, e, a richiesta della Società, sarà corredata dal certificato azionario (debitamente girato dall'azionista), se applicabile, o dall'opportuna evidenza relativa ad una successione o cessione, se applicabile, che non lasci dubbi alla Società.
- (c) Al ricevimento di una richiesta di riscatto delle azioni, debitamente compilata, la Società riscatterà le azioni come richiesto nel Giorno di Negoziazione nel quale avrà effetto la richiesta di riscatto, ferma restando la sospensione dell'obbligo di riacquisto

ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto. Le azioni del capitale della Società, riscattate da quest'ultima, saranno annullate.

- (d) Il prezzo di riscatto per azione sarà pari al Valore d'inventario per azione applicabile nel caso di riscatto di azioni, conseguibile il Giorno di Negoziazione nel quale avrà effetto la richiesta, meno deduzioni, spese di riscatto o commissioni come illustrato nel Prospetto, a condizione che le deduzioni, le spese di riscatto o le commissioni massime non superino il 10 per cento del Valore d'inventario delle azioni da riscattare.
- (e) Di solito il pagamento all'Azionista, in virtù del presente articolo, sarà effettuato nella Valuta base o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio applicato per la conversione alla data del pagamento, e sarà corrisposto entro quattordici giorni dal Giorno di Negoziazione nel quale viene effettuato il riscatto, come previsto dal precedente articolo 10(a).
- (f) Al riscatto di una sola parte delle azioni detenute da un Azionista, i Consiglieri di amministrazione faranno in modo che sia emesso gratuitamente un certificato azionario modificato o altra prova di possesso a saldo di tali azioni.
- (g) Qualora, in seguito al riscatto di una sola parte delle azioni detenute da un Azionista, quest'ultimo detenga meno della Partecipazione minima, i Consiglieri di amministrazione possono, se lo ritengono opportuno, chiedere alla Società di riscattare l'intera partecipazione dell'Azionista.
- (h) Qualora la Società riceva richieste di riscatto delle azioni pari al 10% o più delle azioni in circolazione in qualsiasi Giorno di negoziazione di un comparto, i Consiglieri di amministrazione possono decidere di limitare il numero totale di azioni riscattate al 10 % delle azioni in circolazione di tale comparto; in tal caso tutte le richieste relative saranno ridotte proporzionalmente al numero di azioni richieste per il riscatto. La Società considererà le richieste di riscatto posticipato come se fossero pervenute ciascun Giorno di negoziazione successivo (in relazione al quale la Società ha lo stesso potere di posticipo in conformità alla limitazione allora in vigore) fino a che tutte le azioni a cui si riferiva la richiesta iniziale siano state riscattate. In tali casi, la Società può ridurre le richieste proporzionalmente nei Giorni di negoziazione successivi in modo da dare applicazione al limite citato in precedenza.
- (i) A discrezione dei Consiglieri di amministrazione e previa adozione di una Delibera ordinaria, la Società può adempiere qualsiasi richiesta di riscatto di azioni tramite cessione agli Azionisti di attività della Società in natura, A CONDIZIONE CHE, nel caso di una richiesta di riscatto di azioni rappresentanti il 5 per cento o meno del capitale azionario della Società o di un fondo o con il consenso di un Azionista che presenti tale richiesta, le attività possano essere cedute senza l'adozione di una Delibera ordinaria e SEMPRE A CONDIZIONE CHE la natura ed il tipo delle attività da cedere a ciascun Azionista siano stabiliti dai Consiglieri sulla base che essi, a loro esclusiva discrezione, giudicheranno equa e non pregiudizievole agli interessi degli altri Azionisti. A richiesta dell'Azionista che presenta tale richiesta di riscatto, la Società può vendere queste attività e trasferire i proventi della vendita all'Azionista.
- (j) Nel caso in cui, ai sensi delle leggi, dei regolamenti, delle direttive o delle linee guida applicabili o ai sensi degli accordi stipulati con qualsivoglia autorità fiscale, la Società debba detrarre, trattenere o versare imposte relativamente ad azioni detenute da un Azionista (sia per un riscatto di azioni, una cessione di azioni o altro) o alla distribuzione a favore di un Azionista (in contanti o altra forma di pagamento), o in qualsiasi altra circostanza in cui emerga una posizione debitoria in relazione alla detenzione di azioni da parte di un azionista, i Consiglieri di amministrazione, agendo in buona fede e con ragionevoli motivazioni, avranno la facoltà di disporre il riscatto

e l'annullamento di tali azioni di tale Azionista in modo tale da liquidare, dopo la detrazione di eventuali spese di riscatto, questi eventuali debiti d'imposta e potranno rifiutarsi di registrare un cessionario come Azionista finché non avranno ricevuto dallo stesso le dichiarazioni richieste relative a residenza o status. La Banca depositaria dovrà assicurare che i proventi del riscatto vengano destinati alla liquidazione degli eventuali debiti d'imposta sopra menzionati.

- (k) Laddove la Società riceva una richiesta per il riscatto di azioni da parte di un Azionista e debba, relativamente a tale riscatto, versare, detrarre o trattenere imposte, la Società potrà detrarre dai proventi del riscatto l'importo corrispondente a tali imposte.
- (l) Qualora l'ammontare dovuto ad un Socio a fronte di un rimborso sia inferiore al costo per notificare, trasmettere, effettuare o altrimenti eseguire i relativi pagamenti al Socio, la Società avrà il diritto di ritenere tali proventi da rimborso a favore dei restanti Soci a condizione che in nessun caso il valore dei proventi da rimborso superi i 20 dollari statunitensi (o l'equivalente in Euro) per ciascun Socio.

11. RISCATTO TOTALE

- (a) Previa adozione di una Delibera speciale degli Azionisti o degli Azionisti di un comparto o di una categoria, la Società può, con preavviso a tali Azionisti non inferiore alle quattro e non superiore alle sei settimane (che scadono il Giorno di Negoziazione), riscattare tutte le azioni della Società, di una categoria o di un comparto al Valore d'inventario di tali azioni e si riterrà che gli Azionisti abbiano richiesto il riscatto delle loro azioni entro sessanta giorni dalla comunicazione.
- (b) Su decisione dei Consiglieri di amministrazione, purché sia fatto pervenire un preavviso scritto non inferiore a ventuno giorni ai soci della Società, del comparto o della classe interessati, la Società può riacquistare tutte le Azioni della Società, del comparto o della classe, a seconda dei casi.
- (c) Qualora tutte le azioni della Società, di una categoria o di un comparto siano riscattate come indicato in precedenza, la Società può, previa autorizzazione degli Azionisti mediante Delibera ordinaria, ripartire tra gli Azionisti in natura tutte o una parte delle attività della Società, di una categoria o di un comparto in base al valore delle azioni al momento detenute da ciascun Azionista, come stabilito conformemente all'articolo 12 del presente Statuto.
- (d) Il 31 dicembre 2005 o al quinto anniversario del presente Statuto, a condizione che ai detentori delle azioni sia stato dato un preavviso non inferiore alle quattro e non superiore alle sei settimane, la Società, il comparto o la categoria possono riscattare tutte le azioni della Società, del comparto o della categoria (tranne le Azioni di sottoscrizione al momento in emissione) al Valore d'inventario e si riterrà che gli Azionisti abbiano richiesto il riscatto delle loro azioni.
- (e) Qualora debbano essere riscattate tutte le azioni della Società come indicato in precedenza, la Società può, previa autorizzazione degli Azionisti mediante Delibera ordinaria, ripartire tra gli Azionisti in natura tutte o una parte delle attività della Società in base al valore delle azioni al momento detenute da ciascun Azionista, come stabilito conformemente all'articolo 12 del presente Statuto.
- (f) Qualora debbano essere riscattate tutte le azioni come indicato in precedenza, e si proponga che tutte o una parte delle attività o del patrimonio della Società, del comparto o della categoria o qualsiasi attività della Società, del comparto o della

categoria venga ceduta o venduta ad un'altra società (in seguito denominata "il Cessionario"), la Società, il comparto o la categoria possono, mediante adozione di una Delibera Speciale che conferisce un'autorizzazione generale ai Consiglieri di amministrazione o un'autorizzazione relativa ad un accordo particolare, ricevere come compenso anche parziale per tale cessione o vendita, azioni, quote, polizze o altre partecipazioni o patrimonio analoghi nel o del Cessionario per distribuirle tra gli Azionisti; o possono stipulare qualsiasi altro accordo mediante il quale un Azionista, anziché ricevere contanti o patrimoni o in aggiunta a ciò, può partecipare agli utili del Cessionario o ricevere da questi qualsiasi altro vantaggio.

- (g) Qualora il riscatto delle Azioni, effettuato conformemente all'articolo 11(a), (b), (c) e (d) faccia scendere il numero degli Azionisti al di sotto di sette o di qualsiasi altro numero minimo di azionisti, fissato dall'*Act* come il numero minimo legale di azionisti di una società di capitali a sottoscrizione pubblica, o faccia scendere il capitale azionario emesso della Società al di sotto del valore minimo che la Società può essere obbligata a mantenere, come previsto dall'*Act*, la Società avrà diritto a posticipare il riscatto delle azioni il cui riscatto non faccia mantenere il numero o il valore, finché la Società non sarà liquidata o finché essa non effettuerà l'emissione di azioni sufficienti a garantire che il suddetto numero e valore siano raggiunti. La Società avrà diritto a scegliere le azioni il cui riscatto deve essere posticipato, secondo le modalità che essa possa ritenere eque e ragionevoli e previa autorizzazione della Banca depositaria.

12. CALCOLO DEL VALORE D'INVENTARIO

- (a) La Società calcolerà il Valore netto patrimoniale della Società e di ciascun comparto alla chiusura del Giorno di Negoziazione. Qualora un comparto sia composto da più di una categoria di azioni, il Valore d'inventario di ciascuna categoria sarà stabilito calcolando l'importo del Valore netto patrimoniale del comparto attribuibile a tale categoria. L'importo del Valore netto patrimoniale di un comparto attribuibile a tale categoria sarà calcolato stabilendo la quantità di azioni in emissione della categoria alla chiusura di un Giorno di negoziazione immediatamente precedente il Giorno di Negoziazione in cui venga calcolato il Valore d'inventario della categoria o, nel caso del primo Giorno di Negoziazione, al termine del Periodo di offerta iniziale ed attribuendo le commissioni e le Spese di categoria relative (come definito più avanti) alla categoria ed effettuando le rettifiche opportune per tener conto delle distribuzioni pagate dal comparto, se applicabili, e ripartendo il Valore netto patrimoniale del comparto di conseguenza. Il Valore netto patrimoniale per azione di una categoria sarà calcolato dividendo il Valore netto di inventario del Comparto attribuibile a quella categoria per il numero di azioni della stessa categoria in emissione (arrotondato alla più vicina unità intera della Valuta base) all'ultima data di calcolo del Valore netto patrimoniale che precede il calcolo del Valore netto patrimoniale per azione. Per "Spese di categoria" s'intendono le spese di registrazione di una Categoria in qualsiasi paese o presso qualsiasi borsa valori, mercato regolamentato o sistema di liquidazione ed altre spese derivanti da tale registrazione ed ulteriori spese derivanti in qualunque modo come illustrato nel Prospetto. Il Valore d'inventario sarà espresso nella Valuta base come un valore per azione allo scopo rispettivamente di emettere e riscattare azioni, come opportuno, e sarà calcolato conformemente all'articolo 13 del presente Statuto.
- (b) Laddove i Consiglieri di Amministrazione stabiliscano di agire in tal senso secondo le circostanze descritte più in dettaglio nel Prospetto, possono applicare la Rettifica di diluizione. L'addebito di una Rettifica di diluizione potrebbe anche ridurre il prezzo di riacquisto od aumentare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di un comparto. Se si effettua una Rettifica di diluizione, questa aumenta il Valore d'inventario per azione se

il comparto riceve sottoscrizioni nette e diminuisce il Valore d'inventario per azione se il comparto riceve rimborsi netti. La Rettifica di diluizione per ciascun comparto sarà calcolata in riferimento ai costi stimati di negoziazione negli investimenti sottostanti di detto comparto, compresi tutti gli spread di negoziazione, le commissioni e le imposte di trasferimento. Il prezzo di ciascuna classe di azioni nel comparto sarà calcolato separatamente, ma una Rettifica di diluizione inciderà allo stesso modo sul prezzo delle azioni di ciascuna classe di un comparto. L'importo di qualsiasi Rettifica di diluizione sarà rivisto periodicamente dalla Società.

- (c) In qualsiasi momento la Società può (ma non è obbligata a) sospendere temporaneamente il calcolo del Valore d'inventario delle azioni di un comparto e la vendita ed il riscatto di tali azioni durante:
- (i) qualunque periodo (tranne la normale chiusura festiva o di fine settimana) in cui sia chiuso un mercato che è quello principale sul quale viene quotata una parte notevole degli investimenti del fondo, o in cui le contrattazioni siano limitate o sospese;
 - (ii) qualunque periodo in cui la cessione degli investimenti che costituiscono una parte notevole delle attività del comparto in realtà non sia fattibile;
 - (iii) qualunque periodo in cui per un motivo qualsiasi i prezzi degli investimenti del comparto non possano essere determinati dalla Società in modo ragionevole, rapido e preciso;
 - (iv) qualunque periodo in cui non sia possibile, a parere dei Consiglieri di amministrazione, effettuare il versamento di denaro, che riguarda o può riguardare la realizzazione o il pagamento di investimenti del comparto, ai consueti tassi di cambio;
 - (v) qualunque periodo in cui i proventi della vendita o del riscatto delle Azioni non possano essere trasferiti sul o dal conto del comparto.
 - (vi) qualunque periodo in cui la Società stia valutando l'eventualità di una fusione in relazione alla Società, a un comparto o a una classe di azioni dove, secondo i Consiglieri di amministrazione, tale sospensione sia giustificata a fronte degli interessi dei Membri;
 - (vii) al verificarsi di un evento che causa a questo o qualsiasi altro comparto l'ingresso in liquidazione;
 - (viii) qualunque altro periodo in cui, secondo il parere dei Consiglieri di amministrazione, le circostanze richiedano tale sospensione e questa sia giustificata in funzione degli interessi dei Soci.
- (d) La Società può decidere di considerare il primo Giorno lavorativo in cui cessano le condizioni che hanno dato origine alla sospensione come Giorno di negoziazione sostitutivo, nel qual caso i calcoli del Valore d'inventario e tutte le emissioni ed i riscatti delle azioni saranno effettuati il Giorno di Negoziazione sostitutivo. Alternativamente la Società può decidere di non considerare tale Giorno lavorativo come Giorno di Negoziazione sostitutivo, nel qual caso essa avviserà tutti i richiedenti le azioni e i Membri che richiedono il riscatto delle azioni, i quali avranno diritto a ritirare le loro richieste e richieste di riscatto entro la data indicata nell'avviso.
- (e) Qualunque sospensione sarà divulgata dalla Società, secondo le modalità che essa

riterrà appropriate, alle persone probabilmente interessate da tale sospensione, qualora a parere della Società tale sospensione abbia probabilità di continuare per un periodo superiore ai quattordici giorni. Ogni sospensione di questo tipo verrà notificata immediatamente alla Banca Centrale e, in ogni caso, entro lo stesso Giorno lavorativo.

- (f) Per maggiore chiarezza, la Società può sospendere le sottoscrizioni in qualsiasi momento precedentemente (i) all'iscrizione di un Socio nel Registro e (ii) all'incasso dell'importo di sottoscrizione da parte del Socio o sottoscrittore. Il riacquisto può essere sospeso in qualsiasi momento precedentemente (i) all'eliminazione di un Socio dal Registro, e (ii) al pagamento al Socio dei proventi del riacquisto.
- (g) La sospensione dei riacquisti può avvenire in qualsiasi momento precedentemente al pagamento dei proventi dell'acquisto e all'eliminazione del nominativo del Socio dal Registro. La sospensione delle sottoscrizioni può avvenire in qualsiasi momento precedentemente all'iscrizione del nominativo di un Socio nel Registro.

13. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- (a) Il Valore d'inventario della Società sarà calcolato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
- (b) Il Valore d'inventario per azione di ciascun comparto sarà valutato in ogni Giorno di Negoziazione all'ora riportata nel Prospetto. Qualsiasi passività della Società non attribuibile ad un comparto sarà ripartita *proporzionalmente* tra tutti i comparti.
 - (i) Le attività quotate o scambiate presso un Mercato regolamentato o i mercati ristretti (tranne quelle di cui ai comma (v) e (vi) più avanti), per le quali le quotazioni di mercato sono prontamente disponibili, saranno valutate facendo riferimento all'ultimo prezzo di scambio quotato; qualora il prezzo non sia disponibile o, a parere della Società, non sia rappresentativo del valore equo di mercato, saranno valutate facendo riferimento alla quotazione media di mercato più recente (cioè il prezzo medio tra i più recenti corsi denaro e lettera) rilevata alla borsa principale del mercato in cui sono negoziati tali investimenti, a condizione che il valore dell'investimento quotato presso il Mercato regolamentato ma acquisito o negoziato sopra la pari o sotto la pari fuori della borsa valori relativa o in un mercato ristretto possa essere valutato tenendo conto del livello del premio o dello sconto alla data di valutazione dell'investimento. La Banca depositaria deve assicurare che l'adozione di tale procedura sia appropriata nel contesto della determinazione del valore probabile di realizzo del titolo.

Qualora per determinate attività gli ultimi prezzi disponibili non siano rappresentativi, a parere della Società, del loro valore netto o qualora i prezzi non siano rappresentativi o disponibili, il valore sarà stimato in modo accurato e in buona fede da una persona competente nominata dai Consiglieri d'amministrazione o da un suo delegato appositamente nominato e autorizzato a tal fine dalla Banca depositaria, sulla base del probabile valore di realizzo di tali attività.

- (ii) Qualora le attività siano quotate o scambiate presso vari Mercati regolamentati, verrà utilizzato l'ultimo prezzo di scambio quotato o la quotazione media di mercato più recente rilevata nel Mercato regolamentato che, a parere della Società, costituisce il mercato principale in cui sono negoziate tali attività.
- (iii) Se un qualsivoglia investimento non è quotato o scambiato presso qualsiasi Mercato regolamentato nel relativo Giorno di Negoziazione, esso sarà valutato al probabile valore di realizzo stabilito in modo accurato e in buona fede da una persona competente nominata dai Consiglieri d'amministrazione o da un suo delegato

appositamente nominato e autorizzato a tal fine dalla Banca depositaria, sulla base del probabile valore di realizzo di tali attività. A causa della natura dei titoli non quotati e della difficoltà ad ottenere una valutazione da altre fonti, il professionista qualificato può essere in relazione con il Consulente per gli investimenti.

- (iv) Il contante ed altre attività liquide saranno valutati al loro valore nominale con gli interessi maturati, se applicabili.
- (v) Le unità o quote degli organismi di investimento collettivo saranno valutate all'ultimo valore d'inventario disponibile o, se esse sono quotate o scambiate presso un Mercato regolamentato, al più recente prezzo di scambio quotato o a una quotazione media (o, se non disponibile, a una quotazione offerta) o, se non disponibile o non rappresentativa, al più recente valore d'inventario disponibile, ritenuto rilevante per l'organismo di investimento collettivo.
- (vi) Gli strumenti derivati, quotati in borsa, saranno valutati al prezzo di liquidazione quotato per tali strumenti in quel mercato. Gli strumenti derivati, quotati fuori borsa, saranno valutati con cadenza giornaliera al prezzo di valutazione fornito dalla controparte, oppure secondo una valutazione alternativa come la valutazione calcolata dalla Società o da un fornitore di valutazione indipendente nominato dai Consiglieri di amministrazione, o da essi debitamente nominato e autorizzato a tal fine dalla Banca depositaria. Ove sia utilizzata la valutazione della controparte, tale valutazione deve essere approvata o verificata da un'entità esterna che sia autorizzata a tal fine dal Depositario con frequenza almeno settimanale. Ove sia utilizzata una valutazione alternativa, tale valutazione sarà sottoposta mensilmente a una riconciliazione con la valutazione fornita dalla controparte di tale strumento. I contratti di cambio a termine saranno valutati con riferimento al prezzo a cui potrebbe essere stipulato un nuovo contratto a termine delle medesime dimensioni e di pari scadenza;
- (vii) Qualsiasi valore espresso in una valuta diversa dai dollari Usa (sia esso il valore di un investimento o di contante) e qualsiasi prestito non denominato in dollari Usa saranno convertiti in dollari Usa al tasso (ufficiale o altro) che la Società ritiene adeguato date le circostanze.

Qualora sia impossibile o errato effettuare la valutazione di un determinato investimento in conformità alle norme esposte nei precedenti comma da (i) a (vii), o qualora tale valutazione non sia rappresentativa del valore netto di mercato di un titolo, la Società ha diritto ad utilizzare altri principi di valutazione generalmente riconosciuti onde arrivare ad una valutazione corretta di quel determinato strumento, sempre che tale metodo di valutazione sia stato approvato dalla Banca depositaria.

- (c) I Consiglieri di amministrazione, previa autorizzazione della Banca depositaria, possono rettificare il Valore d'inventario per azione all'atto del calcolo dei prezzi di realizzo di un comparto, onde tener conto del valore degli investimenti di tale comparto, ammesso che essi siano stati valutati utilizzando il massimo prezzo di domanda nel mercato quotato al mercato relativo all'ora relativa. La sola intenzione dei Consiglieri è quella di esercitare tale discrezionalità al fine di preservare il valore delle partecipazioni degli Azionisti esistenti in caso di riscatti netti considerevoli o ricorrenti di azioni del comparto relativo.
- (d) A condizione che l'intenzione di fare ciò sia stata esplicitata nel Prospetto, le attività di un comparto possono essere valutate utilizzando il metodo di valutazione del costo ammortizzato mediante il quale gli Investimenti di un comparto sono valutati ai loro costi di acquisto, e pertanto assumendo un ammortamento alla scadenza di qualsivoglia sconto o premio fornito la valutazione è conforme ai requisiti della

Banca Centrale. Nel caso di comparti che investono unicamente in titoli a breve termine (comparti del mercato monetario), il metodo di valutazione del costo ammortizzato si applicherà soltanto ai titoli che rispondono ai seguenti criteri:

- una durata all'emissione fino a 397 giorni compresi;
- una durata residua fino a 397 giorni compresi;
- sono sottoposti a regolati rettifiche del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 397 giorni; e/o
- dispongono di un profilo di rischio, compresi rischi legati al tasso di credito e di interesse, che corrisponde a quello degli strumenti finanziari con scadenza fino a 397 giorni compresi o sono soggetti ad una rettifica del rendimento almeno ogni 397 giorni.

La scadenza media ponderata del comparto non deve superare 60 giorni. L'Amministratore effettuerà con cadenza settimanale una revisione delle discrepanze tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato degli strumenti del mercato monetario. La Società dovrà predisporre procedure di inoltro ai livelli superiori al fine di garantire che:

- le discrepanze significative tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato di uno strumento del mercato monetario verranno portate all'attenzione del Consulente per gli investimenti;
- le discrepanze superiori a 0,1% tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio verranno portate all'attenzione dei Consiglieri di amministrazione e del Consulente per gli investimenti;
- le discrepanze superiori a 0,2% tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio verranno portate all'attenzione dei Consiglieri di amministrazione e del Depositario;
- se vengono rilevate discrepanze superiori a 0,3% tra il valore di mercato e il valore del costo ammortizzato del portafoglio dovrà essere effettuata una revisione giornaliera. I Consiglieri di amministrazione informeranno la Banca Centrale, indicando l'azione, se del caso, che verrà intrapresa al fine di ridurre tale diluizione; e
- le revisioni settimanali e qualsiasi attuazione delle procedure di inoltro ai livelli superiori verranno chiaramente documentate.

I Consiglieri di amministrazione seguiranno l'uso del metodo di valutazione del costo ammortizzato onde garantire che tale metodo continui ad essere nel migliore interesse dei Membri e a fornire una valutazione corretta degli Investimenti del comparto. Possono esserci dei periodi durante i quali il valore dichiarato di uno strumento, stabilito in base al metodo di valutazione del costo ammortizzato, è superiore o inferiore al prezzo che il comparto riceverebbe in caso di vendita dello strumento, e l'esattezza del metodo di valutazione del costo ammortizzato può essere influenzata dalle variazioni dei tassi d'interesse e dalla posizione creditizia degli emittenti degli investimenti del Comparto.

Nel caso di altri comparti, gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati in base

all'ammortamento, a condizione che tali strumenti del mercato monetario abbiano una scadenza residua non superiore a tre mesi e non presentino alcuna sensibilità specifica ai parametri di mercato, incluso il rischio di credito.

- (e) i Consiglieri di amministrazione avranno la facoltà di adottare un metodo alternativo per valutare qualsiasi attività specifica, qualora ritengano che il metodo di valutazione riportato nel presente documento non fornisca una valutazione equa di tale attività; tale metodo alternativo di valutazione dovrà essere preventivamente approvato dal Depositario.
- (f) Nel calcolare il Valore d'inventario delle attività:
 - (i) si riterrà che ogni azione assegnata dalla Società sia in emissione e che le attività includano non soltanto il contante ed il patrimonio relativi in possesso della Banca depositaria, ma anche l'ammontare del contante o altro patrimonio che deve essere ricevuto per le azioni assegnate;
 - (ii) qualora sia stato convenuto di acquistare o vendere gli Investimenti ma l'acquisto o la vendita non siano stati portati a termine, detti Investimenti saranno inclusi o esclusi ed il corrispettivo di un acquisto lordo o di una vendita netta sarà escluso o incluso, a seconda del caso, come se tale acquisto o vendita fossero stati debitamente portati a termine;
 - (iii) qualora sia stato notificato un avviso di riscatto di azioni alla Banca depositaria ma non si sia proceduto all'annullamento, non si considereranno le azioni da annullare in emissione ed il valore delle attività sarà ridotto per l'importo dovuto ad un Azionista all'atto dell'annullamento;
 - (iv) qualora sia necessario convertire l'importo di una valuta in un'altra valuta, i Consiglieri di amministrazione possono effettuare tale conversione utilizzando i tassi da essi stabiliti alla data relativa, salvo quanto altrimenti specificamente previsto nel presente Statuto;
 - (v) l'importo totale di passività effettive o stimate propriamente dovuto sarà detratto dalle attività, compresi (eventuali) debiti scoperti ma escluse le passività prese in considerazione al precedente capoverso (ii) e qualsiasi obbligazione fiscale stimata e l'importo relativo a spese eventuali o previste, ritenute eque e ragionevoli dall'Amministratore, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Prospetto e nello Statuto della Società;
 - (vi) il valore di un'opzione di acquisto sarà detratto dal valore di qualsiasi Investimento in relazione al quale è stata venduta tale opzione, valore calcolato facendo riferimento al più basso prezzo di mercato disponibile, quotato in un mercato regolamentato o, in assenza di tale prezzo, quello attestato da un mediatore di borsa o altra persona autorizzata dalla Banca depositaria o il prezzo ritenuto ragionevole, date le circostanze, dai Consiglieri di amministrazione ed approvato dalla Banca depositaria;
 - (vii) alle attività verrà aggiunta una somma che rappresenta interessi o dividendi maturati, ma non ricevuti, ed una somma che rappresenta le spese non ammortizzate;
 - (viii) alle attività verrà aggiunto l'(eventuale) importo disponibile per la distribuzione, relativo all'ultimo Periodo contabile precedente, ma del quale non è stata ancora resa nota la distribuzione;

- (ix) l'importo totale (effettivo o stimato dai Consiglieri di amministrazione) di qualsiasi altra passività propriamente dovuta verrà detratta dalle attività, compresi gli interessi maturati su (eventuali) debiti;
 - (x) il valore delle attività sarà arrotondato per eccesso o per difetto, se opportuno, ai due decimali più vicini;
 - (xi) qualora circostanze straordinarie rendano impossibile o poco pratica tale valutazione, la Società può, con il consenso della Banca depositaria, adottare in modo prudente ed in buona fede, finché le dette circostanze non sussisteranno più, altri principi di valutazione generalmente riconosciuti, approvati dalla Banca Depositaria relativamente a particolari attività, allo scopo di ottenere una valutazione corretta delle attività della Società.
 - (xii) il Valore netto patrimoniale per azione sarà arrotondato per eccesso o per difetto, come appropriato, alla quarta cifra decimale o come altrimenti indicato nel Prospetto informativo.
- (g) Fatti salvi i loro poteri generali di delegare le loro funzioni, previsti nel presente Statuto, i Consiglieri di amministrazione possono delegare una qualsiasi delle loro funzioni, relativa al calcolo del Valore d'inventario, all'Amministratore, ad un loro comitato o a qualunque altra persona debitamente autorizzata. Sempre che non vi sia malafede o errore manifesto, qualsiasi decisione presa dai Consiglieri o da qualsiasi loro comitato o dall'Amministratore o da qualunque altra persona debitamente autorizzata per conto della Società nel calcolare il Valore d'inventario sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli Azionisti passati, presenti e futuri.

14. CESSIONE E TRASMISSIONE DELLE AZIONI

- (a) Tutte le cessioni di azioni saranno effettuate mediante cessione per iscritto, sotto qualsiasi forma abituale o normale, e qualsiasi forma di cessione dovrà riportare il nome e l'indirizzo completi del cedente e del cessionario.
- (b) L'atto di cessione di un'azione sarà firmato da o per conto del cedente e non è necessario che sia firmato dal cessionario. Si riterrà che il cedente rimanga il possessore dell'azione finché il nome del cessionario non sarà iscritto nel Registro con riferimento a tale azione.
- (c) A meno che i Consiglieri di amministrazione non convengano diversamente, una cessione di azioni non può essere registrata qualora, a seguito di tale operazione, il cedente o il cessionario detengano un numero di azioni inferiori alla Partecipazione minima.
- (d) I Consiglieri di amministrazione possono rifiutarsi di registrare una cessione di azioni, a meno che l'atto di cessione non venga depositato presso la sede legale della Società o in altro luogo che i Consiglieri possono ragionevolmente richiedere, corredato da altra prova che i Consiglieri possono ragionevolmente richiedere per dimostrare il diritto del cedente ad effettuare l'operazione.
- (e) Se i Consiglieri di amministrazione rifiutano di registrare la cessione di qualsiasi azione, entro un mese dalla data in cui la cessione è stata presentata alla Società, essi inoltreranno al cessionario notifica del loro rifiuto.
- (f) La registrazione delle cessioni può essere sospesa nei momenti e per i periodi che i Consiglieri di amministrazione possono di volta in volta stabilire, SEMPRE A CONDIZIONE che tale registrazione di cessioni non venga sospesa per oltre trenta

giorni all'anno.

- (g) Tutti gli atti di cessione che saranno registrati, saranno conservati dalla Società; tuttavia qualsiasi strumento di cessione che i Consiglieri di amministrazione possano rifiutarsi di registrare dovrà (salvo nel caso di frode) essere restituito alla persona che lo deposita.
- (h) Nel caso di morte di un Azionista, l'azionista o gli azionisti superstiti, qualora il defunto fosse un possessore congiunto, e gli esecutori o amministratori del defunto, qualora egli fosse un possessore unico o superstite, saranno le uniche persone riconosciute dalla Società come aventi titolo alla partecipazione del defunto nelle azioni; tuttavia, nulla di quanto previsto nel presente articolo libererà la proprietà del possessore defunto, sia esso unico o congiunto, da qualsiasi passività relativa ad un'azione da egli detenuta, congiuntamente o individualmente.
- (i) Qualsiasi tutore di un minore possessore di azioni, qualsiasi tutore o altro rappresentante legale di un Azionista non provvisto di capacità giuridica e qualsiasi persona avente diritto ad un'azione a seguito di morte, insolvenza o fallimento di un Azionista avrà il diritto, dopo aver esibito le prove del suo titolo che i Consiglieri di amministrazione possono richiedere, sia di essere registrato come possessore dell'azione sia di effettuare la cessione dell'azione che l'Azionista defunto o fallito avrebbe potuto effettuare; i Consiglieri, tuttavia, avranno in un caso e nell'altro, lo stesso diritto di rifiutare o sospendere la registrazione che avrebbero avuto nel caso di cessione dell'azione da parte del minore detentore di azioni o dell'Azionista defunto, insolvente o fallito, prima della morte, insolvenza o fallimento dell'Azionista giuridicamente incapace.
- (j) Chi acquisisce il diritto su un'azione a seguito di morte, insolvenza o fallimento di un Azionista, avrà il diritto di ricevere e può dare liberatoria per tutti gli importi da pagare o altri benefici dovuti sull'azione o relativamente ad essa, ma non avrà diritto a ricevere la notifica o a partecipare o votare nelle assemblee della Società né, salvo quanto indicato dianzi, ad esercitare qualsivoglia diritto o privilegio di un Azionista, a meno che e fino a quando egli non venga registrato come Azionista con riferimento a quell'azione, SEMPRE A CONDIZIONE che i Consiglieri di amministrazione possano, in qualunque momento, inviare una comunicazione mediante la quale si richiede a tale persona di scegliere di essere registrata o di cedere l'azione; qualora non vi sia riscontro alla comunicazione entro novanta giorni, i Consiglieri possono in seguito trattenere tutti gli importi da corrispondere o altri benefici dovuti relativamente all'Azione, fino a quando i requisiti imposti dalla comunicazione non siano stati rispettati.

15. OBIETTIVI D'INVESTIMENTO

- (a) La Società può investire soltanto negli strumenti permessi dal Regolamento e nel rispetto delle restrizioni da questo previste.
- (b) Gli obiettivi d'investimento della Società saranno illustrati nel Prospetto.
- (c) Subordinatamente all'autorizzazione della Banca Centrale ed alle condizioni e ai limiti esposti nel Regolamento, la Società può investire fino al 100 per cento del patrimonio di ciascun comparto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, oppure emessi o garantiti dalle autorità locali di tale Stato membro, oppure emessi o garantiti da non Stati membri o enti pubblici internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri, oppure emessi o garantiti dai governi degli Stati Uniti, della Svizzera, della

Norvegia, del Canada, del Giappone, dell'Australia e della Nuova Zelanda o emessi o garantiti da uno o più dei seguenti: governi appartenenti all'OCSE o a condizione che le emissioni siano di livello investment grade), Governo del Brasile (a condizione che le emissioni siano di livello investment grade), Governo dell'India (a condizione che le emissioni siano di livello investment grade), Governo di Singapore, Governo della Repubblica popolare cinese, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca per lo sviluppo dei paesi asiatici, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, African Development Bank, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (la Banca mondiale), Banca di sviluppo inter-americana, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Straight A Funding LLC, Tennessee Valley Authority e Export-Import Bank.

- (d) Ad eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati o in quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto, la Società e i suoi comparti potranno investire esclusivamente in titoli e strumenti derivati quotati o negoziati presso borse valori o mercati (compresi mercati dei derivati) conformi ai criteri normativi (ossia regolamentati, che operano regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico) e che siano indicati nel Prospetto informativo.
- (e) Se si superano i limiti d'investimento consentiti dal Regolamento per motivi che trascendono il controllo della Società o in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'obiettivo primario della Società relativo alle operazioni di vendita sarà quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo debito conto degli interessi degli Azionisti.
- (f) La Società o un Comparto non possono:
 - (i) prendere denaro in prestito (che, al fine di evitare dubbi, non si verifica nel caso in cui la Società o un comparto stipuli accordi per il riacquisto dei proventi) salvo che la Società o il fondo possano (a) acquisire valuta estera mediante un "finanziamento parallelo di garanzia" o (b) prendere in prestito fino al 10 per cento del valore delle proprie attività nette, a condizione che l'indebitamento sia temporaneo;
 - (ii) dare in pegno o altrimenti ipotecare qualsiasi attività della Società o del fondo o cedere o attribuirle allo scopo di garantire un debito, tranne nel caso di finanziamenti paralleli di garanzia;
 - (iii) servirsi delle attività della Società o del fondo come garanzia per l'emissione di titoli, tranne nel caso di finanziamenti paralleli di garanzia;
 - (iv) concedere prestiti a terzi o farsi garante a favore di terzi;
 - (v) vendere Investimenti allorché questi non siano in possesso della Società o del fondo.
- (g) Al fine di realizzare i propri obiettivi d'investimento, la Società o un fondo possono utilizzare tecniche e strumenti relativi agli investimenti, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti prescritti dalla Banca Centrale.
- (h) La Società o un comparto possono investire in OIC subordinatamente alle condizioni e ai limiti indicati nel Regolamento e determinati dalla Banca Centrale di volta in

volta. Gli investimenti effettuati dalla Società in relazione a un comparto in quote di altri organismi d'investimento collettivo non possono superare, in aggregato, il 10 per cento delle attività di tale comparto, salvo diversamente disposto nel Prospetto informativo. Subordinatamente all'autorizzazione da parte della Banca Centrale, la Società o un comparto possono investire in OIC ("organismo sottostante") gestiti dalla stessa società di gestione o da qualsivoglia altra società con la quale la società di gestione sia legata da una gestione o un controllo comuni o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, a condizione che quest'ultima società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso in relazione agli investimenti della Società in parti di tali altri OIC.

- (i) Un comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi da una stessa entità (e fino al 35% per singolo emittente in talune circostanze eccezionali) nel caso in cui la politica di investimento del comparto consista nel replicare un indice, a condizione che tale indice venga adeguatamente pubblicato e a condizione che venga riconosciuto dalla Banca Centrale come (A) sufficientemente diversificato; (B) rappresentativo di un adeguato *benchmark* per il mercato al quale si riferisce.
- (j) La Società o un comparto possono investire in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati per contanti, negoziati in un Mercato Regolamentato, inoltre può investire in derivati "*over-the-counter*" sottoposti alle condizioni e ai limiti delineati nel Regolamento e determinati di volta in volta dalla Banca Centrale.

16. ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Tutte le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda.
- (b) La Società terrà ogni anno un'assemblea generale come assemblea ordinaria, in aggiunta a qualsiasi altra che potrà essere convocata in quell'anno. Tra la data di un'assemblea ordinaria della Società e la data di quella successiva non devono trascorrere più di quindici mesi, A CONDIZIONE CHE la Società tenga la sua prima assemblea ordinaria entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Le successive assemblee ordinarie saranno tenute una volta all'anno, come stabilito di volta in volta dai Consiglieri di amministrazione, nel tempo e nel luogo in Irlanda che verranno da questi stabiliti.
- (c) Tutte le assemblee generali (salvo quelle ordinarie) saranno chiamate assemblee straordinarie.
- (d) I Consiglieri di amministrazione possono convocare un'assemblea straordinaria ogniqualvolta lo ritengano opportuno e le assemblee straordinarie si riuniranno sulla base di tale richiesta o, in mancanza, possono essere convocate dai richiedenti, secondo le modalità previste dall'*Act*.

17. CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Alle persone che, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto o delle condizioni di emissione delle azioni da esse detenute, hanno diritto di ricevere comunicazione dalla Società, questa inoltrerà, secondo le modalità qui di seguito indicate, la comunicazione di convocazione con un preavviso di almeno ventuno Giorni utili specificando il luogo, il giorno e l'ora della riunione e, nel caso di questioni particolari, la natura generale di tali questioni (e, nel caso di un'assemblea ordinaria, segnalando che trattasi di tale assemblea).

- (b) I Consiglieri di amministrazione, l'Amministratore, il Consulente per gli investimenti, i Revisori dei conti e la Banca depositaria avranno diritto a ricevere comunicazione della convocazione di qualsiasi assemblea generale della Società e di parteciparvi e prendere la parola.
- (c) In ciascuna comunicazione di convocazione di un'assemblea della Società, verrà messa in ragionevole evidenza una dichiarazione che segnala che un Azionista avente diritto di partecipazione e voto in assemblea, ha anche diritto a nominare uno o più delegati a partecipare e votare in sua vece e che tale delegato non deve necessariamente essere anch'egli un Azionista.
- (d) Qualora si ometta accidentalmente di inoltrare le comunicazioni o qualora la comunicazione non venga ricevuta da una persona avente diritto a riceverla, gli atti dell'assemblea generale non verranno invalidati.

18. ATTI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Si connoteranno come speciali tutte le questioni trattate in un'assemblea straordinaria ed anche tutte le questioni che sono trattate in un'assemblea ordinaria, salvo l'esame del bilancio d'esercizio e della relazione dei Consiglieri di amministrazione e l'esame della relazione dei Revisori dei conti sul bilancio d'esercizio e sulla relazione dei Consiglieri di amministrazione, l'analisi da parte dei Soci delle attività della Società, l'elezione dei Consiglieri in sostituzione di quelli uscenti, la determinazione della remunerazione dei Revisori e la nomina di nuovi Revisori contabili o la conferma della nomina dei Revisori uscenti.
- (b) Nessuna questione sarà trattata in qualsiasi assemblea generale a meno che non sia stato raggiunto il quorum necessario. Due Soci presenti di persona o per delega costituiranno il quorum per un'assemblea generale, fermo restando che, nel caso in cui in un comparto o in una classe sia presente un solo Socio, il relativo quorum sarà di un Socio presente di persona o per delega all'assemblea. Il quorum per le assemblee rinviate sarà di un Socio presente di persona o per delega e avente diritto di voto. Ai fini della costituzione del quorum, il rappresentante di una società autorizzato in base all'articolo 19(m) ad essere presente a qualsiasi assemblea della Società sarà considerato un Azionista.
- (c) Qualora, entro trenta minuti dall'ora indicata per l'inizio di un'assemblea, non sia stato raggiunto il quorum, l'assemblea sarà sciolta, se convocata su richiesta degli Azionisti o da questi ultimi. In qualunque altro caso, sarà rinviata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e allo stesso luogo, o a qualsiasi altro giorno, ora e luogo che i Consiglieri di amministrazione possono stabilire.
- (d) Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente della Società, o mancando questi, un altro Consigliere nominato dai Consiglieri di amministrazione, presiederà in qualità di presidente qualsiasi assemblea generale della Società; tuttavia, qualora in un'assemblea né il presidente, né il vicepresidente, né un altro Consigliere sia presente entro quindici minuti dall'ora indicata per l'inizio della riunione, o qualora nessuno di essi sia disposto ad agire in qualità di presidente, i Consiglieri presenti potranno scegliere un altro Consigliere presente come presidente. Qualora nessun Consigliere sia presente o tutti i Consiglieri presenti rifiutino di assumere la presidenza, gli Azionisti presenti sceglieranno un Azionista presente come presidente dell'assemblea.
- (e) Il presidente può, con il consenso di un'assemblea che abbia raggiunto il quorum (e dovrà, qualora l'assemblea lo decida) aggiornare la riunione di volta in volta e di

luogo in luogo, ma nessuna questione sarà trattata in un'assemblea aggiornata, salvo questioni che potrebbero essere state legalmente trattate nel corso della riunione che ha portato all'aggiornamento. Quando una riunione viene rinviata per quattordici giorni o più, si dovrà inviare, come nel caso della riunione originaria, un preavviso di almeno dieci giorni specificando il luogo, il giorno e l'ora della riunione aggiornata; non sarà, tuttavia, necessario specificare in tale comunicazione la natura delle questioni da trattare nella riunione aggiornata. Salvo quanto detto in precedenza, non sarà necessario inoltrare alcuna comunicazione relativa all'aggiornamento o alle questioni da trattare nella riunione aggiornata.

- (f) In ogni assemblea generale, una delibera messa ai voti dell'assemblea sarà approvata per alzata di mano, a meno che, prima o al momento della dichiarazione del risultato dell'alzata di mano, non venga richiesta una votazione per appello nominale dal presidente o da almeno cinque Azionisti presenti o da qualsiasi Azionista presente che rappresenti almeno un decimo delle azioni in emissione con diritto di voto in assemblea. A meno che non venga richiesta una votazione per appello nominale secondo tale procedura, una dichiarazione da parte del presidente che la delibera è stata approvata, o approvata all'unanimità, o con una maggioranza particolare, o respinta, o non approvata da una maggioranza particolare, così come una registrazione in tal senso nel libro contenente i verbali degli atti della Società, sarà considerata prova inoppugnabile del fatto, senza la necessità di dimostrare il numero o la percentuale dei voti registrati a favore o contro tale delibera.
- (g) Qualora venga debitamente richiesta una votazione per appello nominale, essa verrà effettuata secondo quelle modalità e in quel luogo che il presidente può stabilire (compreso l'uso dello scrutinio segreto, delle schede di voto o dei cartellini) e si riterrà che il risultato di tale votazione costituisca la delibera dell'assemblea in cui la votazione per appello nominale è stata richiesta.
- (h) In caso di votazione per appello nominale, il presidente può nominare degli scrutatori e può riconvocare la riunione nel luogo e all'ora da egli stabilita al fine di dichiarare il risultato della votazione.
- (i) Qualora vi sia parità di voti, per alzata di mano o per appello nominale, il presidente della riunione in cui si è tenuta l'alzata di mano o è stata richiesta la votazione per appello nominale avrà diritto ad un secondo voto o al voto decisivo.
- (j) Una votazione per appello nominale richiesta per l'elezione di un presidente e per una mozione che comporti la riconvocazione sarà effettuata immediatamente. Una votazione per appello nominale su qualsiasi altra questione verrà effettuata all'ora e nel luogo che il presidente stabilirà, ma non oltre trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla sua riconvocazione in cui tale votazione è stata richiesta.
- (k) La richiesta di una votazione per appello nominale non impedirà ad un'assemblea di proseguire i lavori per il disbrigo di qualsiasi attività che non sia la questione sulla quale è stata richiesta tale votazione.
- (l) Una richiesta di votazione per appello nominale può essere ritirata e non deve essere inoltrata nessuna comunicazione per una votazione per appello nominale non effettuata immediatamente.
- (m) Se in qualsiasi momento il capitale azionario viene suddiviso in categorie diverse di azioni, i diritti attribuiti ad una categoria (salvo quanto altrimenti previsto dai termini dell'emissione delle azioni di quella categoria o salvo quanto altrimenti previsto nel presente Statuto) possono, sia la Società liquidata o non, essere modificati con il consenso scritto dei detentori delle azioni di quella categoria, alla quale devono

essere applicate le disposizioni dei presenti articoli concernenti le assemblee generali *mutatis mutandis*, salvo che il quorum presente a tale assemblea generale sia composto da due o più Azionisti di quella categoria presenti o rappresentati per delega, che insieme detengano almeno un terzo delle azioni della relativa categoria.

- (n) Subordinatamente alla Sezione 193 dell'*Act*, una delibera scritta firmata da tutti gli Azionisti aventi al momento diritto di partecipazione e voto su tale delibera in assemblea generale (o, nel caso di organismi societari, dal loro rappresentante debitamente incaricato) avrà validità ed efficacia a tutti gli effetti, come se la delibera fosse stata approvata dall'assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta, e può essere composta da vari documenti di forma analoga, ciascuno firmato da una o più persone e, se definita come delibera speciale, sarà considerata delibera speciale ai sensi dell'*Act*. Tale risoluzione sarà notificata alla Società.

19. VOTI DEGLI AZIONISTI

- (a) In caso di alzata di mano, ciascun Azionista presente avrà diritto ad un voto.
- (b) In caso di votazione per appello nominale, ciascun Azionista presente o rappresentato per delega avrà diritto ad un voto per ciascuna azione da esso detenuta.
- (c) Nel caso di possessori congiunti di un'azione, il voto dell'azionista più anziano che dà il suo voto di persona o mediante delega, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri possessori congiunti e, a tal fine, l'anzianità verrà stabilita dall'ordine in cui i nominativi sono stati iscritti nel Registro relativamente alle azioni.
- (d) Non verrà sollevata nessuna obiezione rispetto alla legittimità a votare di qualsiasi votante, salvo nell'assemblea o riconvocazione d'assemblea nella quale viene dato il voto cui si è obiettato, e ciascun voto non respinto in tale assemblea sarà valido a tutti gli effetti. Tale obiezione, sollevata a tempo debito, sarà riferita al presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva ed inoppugnabile.
- (e) In caso di votazione per appello nominale, i voti possono essere dati personalmente o per delega.
- (f) In caso di una votazione per appello nominale, un Azionista avente diritto a più di un voto non ha bisogno, qualora voti, di fare uso di tutti i suoi voti o esprimere tutti i voti di cui fa uso nella stessa maniera.
- (g) L'atto mediante il quale si nomina un delegato sarà redatto in forma scritta per mano del delegante o del suo procuratore legale debitamente autorizzato per iscritto, o se il delegante è una persona giuridica, mediante affissione del sigillo aziendale o per mano di un funzionario o procuratore legale a tal fine autorizzato. L'atto di delega per mezzo elettronico sarà valido solo nella forma approvata dai Consiglieri di amministrazione. L'atto di delega sarà redatto nella forma solita, o in quella forma che i Consiglieri di amministrazione possono approvare, SEMPRE A CONDIZIONE che tale forma dia al possessore la scelta di autorizzare il suo delegato a votare a favore o contro ciascuna delibera.
- (h) Qualsiasi persona (Azionista o non) può essere nominata ad agire in qualità di delegato. Un Azionista può nominare più di un delegato a partecipare alla stessa riunione.
- (i) L'atto mediante il quale si nomina un delegato e la procura o altra (eventuale) autorizzazione in virtù della quale viene firmato, o una copia di tale procura o

autorizzazione, legalizzata da un notaio, saranno depositati presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo stabilito a tal fine nell'avviso di convocazione o nell'atto di delega emesso dalla Società, non meno di quarantotto ore prima dell'ora stabilita per la convocazione o riconvocazione dell'assemblea nella quale la persona indicata nell'atto ha intenzione di votare; in caso di inosservanza delle suddette condizioni, l'atto di delega non sarà considerato valido. Qualora l'atto di delega e qualsiasi autorizzazione in virtù della quale viene firmato debba essere recapitato alla Società sotto forma elettronica, l'atto può essere recapitato all'indirizzo stabilito dalla Società per il ricevimento di comunicazioni elettroniche:

- i) nell'avviso di convocazione dell'assemblea, o
 - (ii) in qualsiasi atto di delega inviato dalla Società con riferimento all'assemblea; o
 - (iii) in qualsiasi invito contenuto in una comunicazione elettronica relativo all'atto di delega, emesso dalla Società con riferimento a tale assemblea.
- (j) Nessun atto mediante il quale si nomina un delegato sarà valido allo scadere di dodici mesi dalla data ivi riportata come data della sua esecuzione, eccezione fatta per una riconvocazione di assemblea o votazione per appello nominale richiesta in assemblea o assemblea riconvocata in quei casi in cui l'assemblea si era originariamente tenuta entro i dodici mesi da tale data.
- (k) I Consiglieri di amministrazione possono inviare agli Azionisti, a spese della Società, mediante posta o altri mezzi, gli atti di delega (con o senza affrancatura prepagata per la rispedizione) da utilizzare in un'assemblea generale o in qualsiasi assemblea di qualsivoglia categoria di Azionisti; tali atti possono essere sia in bianco o incaricare alternativamente uno o più Consiglieri o qualsiasi altra persona. Qualora, ai fini di un'assemblea, vengano inviati, a spese della Società, degli inviti a nominare come delegato una persona o un gruppo di persone specificate in tali inviti, questi saranno inviati a tutti gli Azionisti (e non soltanto ad alcuni) aventi diritto a ricevere avviso di convocazione dell'assemblea e a votare in quell'assemblea mediante procura.
- (l) Un voto espresso conformemente alle condizioni previste da un atto di delega sarà valido, nonostante la morte o l'incapacità del mandante o la revoca dell'atto di delega, o dell'autorizzazione in base alla quale l'atto di delega è stato effettuato, o la cessione delle azioni per le quali è stato dato l'atto di delega, a condizione che prima dell'inizio dell'assemblea o della riconvocazione dell'assemblea nella quale l'atto di delega viene utilizzato, la Società non abbia ricevuto presso la sua sede legale alcuna comunicazione scritta di tale morte, incapacità, revoca o cessione.
- (m) Qualsiasi organismo societario che sia un Azionista può autorizzare la persona che ritiene adatta ad agire in qualità di suo rappresentante in qualsiasi assemblea della Società, mediante delibera dei suoi Consiglieri di amministrazione o di altri organi direttivi; la persona in tal modo autorizzata avrà diritto ad esercitare, per conto dell'organismo societario che rappresenta, gli stessi poteri che questi potrebbe esercitare se fosse un Azionista individuale. Ai fini del presente Statuto, si riterrà che tale organismo societario sia presente di persona in tale assemblea, qualora vi partecipi una persona in tal modo autorizzata.

20. CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- (a) A meno che non venga diversamente stabilito dalla Società mediante Delibera ordinaria, il numero dei Consiglieri di amministrazione non sarà inferiore a due né superiore a dodici. I primi Consiglieri saranno nominati dai sottoscrittori del presente Statuto.
- (b) Un Consigliere di amministrazione non deve essere necessariamente un Azionista.
- (c) I Consiglieri di amministrazione avranno in qualunque momento e di volta in volta il potere di nominare qualsiasi persona come Consigliere, vuoi per ricoprire una carica occasionalmente vacante vuoi in aggiunta ai Consiglieri esistenti. Un Consigliere in tal modo nominato rimarrà in carica solo fino all'assemblea generale successiva e potrà essere allora candidato alla rielezione.
- (d) I Consiglieri di amministrazione avranno diritto alla remunerazione relativa all'espletamento dei propri compiti che i Consiglieri possono di volta in volta stabilire. I Consiglieri e qualsiasi Consigliere supplente potranno anche ricevere il pagamento di tutte le spese di trasferta, alberghiere ed altre da essi propriamente sostenute per partecipare e tornare dalle riunioni dei Consiglieri o di qualsiasi comitato dei Consiglieri o assemblee generali o riunioni connesse alle attività della Società.
- (e) Oltre alla remunerazione di cui all'articolo 20(d) del presente Statuto, i Consiglieri di amministrazione possono accordare una remunerazione speciale a qualsiasi Consigliere che, su richiesta, svolgerà qualsiasi servizio speciale o aggiuntivo in favore o su richiesta della Società.
- (f) Un Consigliere di amministrazione può (ai sensi della Sezione 228(1)(d) dell'*Act*) espressamente utilizzare il patrimonio della Società subordinatamente alle condizioni approvate dal Consiglio di amministrazione o alle condizioni eventualmente approvate ai sensi del mandato conferito dal Consiglio di amministrazione in conformità ai presenti Articoli.
- (g) In qualsiasi assemblea generale in cui un Consigliere di amministrazione si dimetta o sia destituito, la Società coprirà la carica vacante mediante elezione di un Consigliere, a meno che essa non stabilisca di ridurre il numero di Consiglieri.
- (h) La carica di un Consigliere sarà da quest'ultimo resa vacante in uno qualsiasi dei seguenti eventi, vale a dire:
 - (i) qualora egli si dimetta dalla sua carica mediante notifica scritta firmata di suo pugno e depositata presso la sede legale della Società;
 - (ii) qualora egli fallisca o stipuli accordi o compromessi con i suoi creditori in via generale;
 - (iii) qualora egli diventi infermo di mente;
 - (iv) qualora egli cessi di essere un Consigliere, o gli si faccia divieto di essere un Consigliere in virtù o a causa di un provvedimento preso in base alle disposizioni di qualsiasi legge o decreto;
 - (v) qualora una maggioranza degli altri Consiglieri di amministrazione (non meno di due persone) gli richieda di lasciare la carica;
 - (vi) qualora gli venga revocata la carica mediante Delibera ordinaria; o

- (vii) qualora egli sia assente da quattro riunioni successive, senza che l'assenza sia giustificata mediante delibera dei Consiglieri di amministrazione.
- (i) Un Azionista o gli Azionisti informeranno la Società, previo avviso scritto di almeno dieci giorni, della loro intenzione di proporre una persona, diversa dal Consigliere uscente, all'elezione della carica di Consigliere. Tale avviso sarà corredato dalla dichiarazione scritta firmata dalla persona proposta che confermi la sua volontà ad essere nominata. Sempreché, se gli Azionisti presenti ad un'assemblea generale acconsentono unanimemente, il presidente di tale assemblea non prescinda da comunicazioni e sottoponga all'assemblea il nome della persona in tal modo nominata, purché la persona confermi per iscritto la sua volontà ad essere nominata. E sempre inoltre che la nomina di una persona, diversa dal Consigliere uscente, alla carica di Consigliere sia effettuata solo da un Consigliere o dall'Azionista o dagli Azionisti che nell'insieme detengono azioni rappresentanti non meno del 2,5 per cento del Valore d'inventario della Società nel Giorno di Negoziazione precedente la data della nomina.
- (j) In assemblea generale non potrà essere presentata una mozione per la nomina di due o più persone come Consiglieri di amministrazione mediante singola delibera, a meno che non sia prima convenuta dall'assemblea una delibera a procedere in tal modo, senza che venga espresso un voto contrario.
- (k) Qualsiasi Consigliere può, in qualsiasi momento, mediante documento scritto (sotto forma elettronica o scritta) di suo pugno e depositato presso la sede legale o consegnato ad una riunione dei Consiglieri di amministrazione, nominare qualsiasi Consigliere o altra persona ad agire in qualità di suo supplente e può in qualsiasi momento, seguendo le medesime modalità, revocare tale nomina.
- (l) La nomina di un Consigliere supplente cesserà di avere effetto se la persona che lo ha designato cessa di essere un Consigliere o al verificarsi di un qualsiasi evento che, qualora egli fosse un Consigliere, renderebbe vacante la sua carica.
- (m) Il Consigliere supplente avrà diritto di ricevere gli avvisi delle riunioni dei Consiglieri di amministrazione ed avrà diritto di partecipare e votare, in qualità di Consigliere, in qualsiasi riunione in cui il Consigliere che lo ha designato non sia personalmente presente e, in generale, a svolgere in tale riunione tutte le funzioni di Consigliere proprie della persona che lo ha designato; con riferimento agli atti di tale riunione, le disposizioni del presente Statuto saranno applicate come se egli (e non la persona che lo ha incaricato) fosse un Consigliere. Qualora egli sia già un Consigliere o debba partecipare a tale riunione come supplente di più di un Consigliere, i suoi diritti di voto potranno cumularsi, a condizione comunque che, ai fini della determinazione di un quorum, egli conti come una persona. Qualora il consigliere che lo ha designato sia, al momento, temporaneamente incapace di agire, la sua firma su qualsiasi delibera scritta dei Consiglieri e ai fini dell'apposizione del sigillo aziendale avrà la stessa efficacia della firma del Consigliere che gli ha conferito l'incarico. Nella misura in cui i Consiglieri di amministrazione potranno di volta in volta stabilire in relazione a qualsiasi comitato dei Consiglieri, le precedenti disposizioni di questo comma si applicheranno anche, mutatis mutandis, a qualsiasi riunione di qualsiasi comitato di cui sia membro il Consigliere che lo ha designato. Un Consigliere supplente non avrà (salvo quanto detto in precedenza o altrimenti previsto dal presente Statuto) la delega ad agire in qualità di Consigliere, né sarà considerato un Consigliere.
- (n) Il Consigliere supplente avrà diritto di stipulare contratti, avrà un interesse e trarrà beneficio da contratti o accordi o operazioni, ed avrà diritto di ricevere rimborsi spese e di essere indennizzato nella stessa misura, mutatis mutandis, di un Consigliere; egli

non avrà, tuttavia, diritto di ricevere dalla Società relativamente al suo incarico di Consigliere supplente, una remunerazione salvo solo quella parte (eventuale) della remunerazione che andrebbe altrimenti pagata al consigliere che lo ha designato come questi può, mediante comunicazione scritta alla Società, di volta in volta stabilire.

21. CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, CARICHE E INTERESSI

- (a) I Consiglieri di amministrazione possono nominare uno o più organi di loro emanazione a detenere la carica di amministratore delegato o amministratore delegato congiunto o qualsiasi altra carica esecutiva nell'ambito della Società (compresa, ove ritenuta opportuna, la carica di presidente) alle condizioni e per il periodo che essi possono stabilire e, senza pregiudicare i termini e le condizioni di qualsiasi contratto stipulato in qualsiasi caso particolare, possono in qualunque momento revocare tale nomina.
- (b) Un Consigliere di amministrazione che detiene una carica esecutiva riceverà la remunerazione, sia essa in aggiunta o al posto della sua normale remunerazione, dovutagli in qualità di Consigliere e sotto forma di stipendio, commissione, partecipazione agli utili o altro, o in parte in una forma e in parte in un'altra, come stabilito dai Consiglieri.
- (c) La nomina di un Consigliere di amministrazione alla carica di presidente o amministratore delegato o amministratore delegato congiunto determinerà automaticamente la fine della sua carica di Consigliere ma senza pregiudicare qualsiasi risarcimento danni derivante dalla violazione di un contratto di servizi stipulato tra il Consigliere e la Società.
- (d) La nomina di un Consigliere di amministrazione a qualsiasi altra carica esecutiva non determinerà automaticamente la fine della sua carica di Consigliere per qualsiasi motivo, a meno che il contratto o la delibera in virtù del quale egli detiene la carica non indichi espressamente il contrario, nel qual caso la determinazione non pregiudicherà qualsiasi risarcimento danni derivante dalla violazione di un contratto di servizi stipulato tra il Consigliere e la Società.
- (e) Un Consigliere di amministrazione può detenere qualsiasi altra carica o incarico remunerato nell'ambito della Società (salvo la carica di Revisore dei conti) in concomitanza con la sua carica di Consigliere e può agire nei confronti della Società in qualità di professionista, a quelle condizioni che i Consiglieri possono stabilire per quanto riguarda la remunerazione o altro.
- (f) Subordinatamente a quanto previsto dall'*Act* e a condizione che egli abbia comunicato ai Consiglieri di amministrazione la natura e la portata di qualsiasi suo interesse rilevante, nonostante la sua carica un Consigliere:
 - (i) può essere parte contraente o, comunque, interessato a qualsiasi operazione o accordo con la Società, o in cui la Società sia coinvolta; e
 - (ii) non dovrà, a causa della sua carica, rendere conto alla Società di qualsiasi beneficio egli possa trarre da tale carica o impiego, o da tale operazione o accordo, o da una partecipazione in qualsiasi organismo societario, e nessuna di queste operazioni o di questi accordi dovrà essere evitata a causa di tale partecipazione o beneficio.
- (g) Non potrà essere dichiarata l'incompatibilità di alcun Consigliere o futuro Consigliere

relativamente alla carica ricoperta per il fatto di intrattenere rapporti contrattuali con la Società in qualità di fornitore, acquirente o altro; né dovrà essere evitato tale contratto o qualsiasi contratto o accordo stipulato da o per conto dell'altra Società, in cui un Consigliere sia in qualsiasi modo interessato, né un Consigliere che stipuli tale contratto o che abbia tale interesse, sarà tenuto a dar conto alla Società di qualsivoglia profitto realizzato mediante tale contratto o accordo grazie alla carica da egli detenuta o grazie al rapporto fiduciario in tal modo creato. La natura dell'interesse del Consigliere deve essere da questi dichiarata nella riunione dei Consiglieri nella quale la questione della stipula del contratto o dell'accordo viene per la prima volta presa in considerazione o, qualora il Consigliere non avesse alla data di quella riunione un interesse nel contratto o accordo proposto, nella successiva riunione dei Consiglieri tenuta dopo che egli abbia acquisito l'interesse o, nel caso in cui il Consigliere acquisisce un interesse nel contratto o nell'accordo dopo la sua stipula, nella prima riunione dei Consiglieri che si terrà dopo che egli abbia acquisito l'interesse.

- (h) Una copia di ciascuna dichiarazione fatta e comunicazione trasmessa in virtù del presente articolo sarà archiviata entro tre giorni da tale dichiarazione e comunicazione in un libro tenuto a tal fine. Questo libro sarà accessibile gratuitamente all'esame di qualsiasi Consigliere di amministrazione, Segretario, Revisore dei conti o Azionista presso la sede legale della Società e sarà presentato ad ogni assemblea generale della Società e a qualsiasi riunione dei Consiglieri qualora un Consigliere lo richieda entro un periodo sufficiente per far sì che il libro sia disponibile durante l'assemblea.
- (i) Ai fini del presente articolo:
 - (i) una comunicazione generale inoltrata ai Consiglieri di amministrazione, mediante la quale si informa che un Consigliere va considerato come soggetto avente un interesse, della natura e portata specificati nella comunicazione, in qualsiasi operazione o accordo in cui è interessata una particolare persona o categorie di persone, sarà considerata una segnalazione dell'interesse che tale Consigliere ha in tale operazione della natura e della portata in tal modo specificata; e
 - (ii) un interesse di cui un Consigliere non è a conoscenza e di cui è irragionevole aspettarsi che sia a conoscenza, non sarà trattato come un interesse ad egli attribuito.
- (j) Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, un Consigliere di amministrazione non avrà diritto a votare in una riunione dei Consiglieri o comitato di Consiglieri qualsiasi delibera riguardante una questione in cui egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse rilevante o in relazione alla quale egli svolga compiti che siano o possano essere in contrasto con gli interessi della Società. Salvo quanto altrimenti deciso dai Consiglieri, un Consigliere non sarà contato nel quorum presente in assemblea, relativamente a qualsiasi delibera per la quale non ha diritto di voto.
- (k) Un Consigliere di amministrazione avrà diritto (in assenza di un interesse materiale diverso da quello sotto indicato) a votare (e ad essere contato nel quorum) relativamente a qualsiasi delibera riguardante una qualsiasi delle questioni seguenti, vale a dire:
 - (i) il rilascio di qualsiasi garanzia, fidejussione o manleva a suo favore per denaro da egli concesso in prestito alla Società o a una delle sue società controllate o consociate, o per obbligazioni da egli assunte su richiesta e a

favore della Società o di una delle sue società controllate o consociate; oppure

- (ii) il rilascio di qualsiasi garanzia, fidejussione o manleva ad un terzo per un debito o un'obbligazione assunta dalla Società o da una delle sue società controllate o consociate, di cui egli si sia assunto la responsabilità totale o parziale, ai sensi della fidejussione o della manleva o mediante il rilascio della garanzia; oppure
 - (iii) qualsiasi proposta relativa ad un'offerta di azioni o altri titoli della Società o di una delle sue società controllate o consociate, o da parte di essa e delle sue controllate e consociate, finalizzata alla sottoscrizione, all'acquisto o allo scambio, nella cui offerta egli abbia o avrà un interesse in quanto partecipante alla loro sottoscrizione o sub-sottoscrizione; oppure
 - (iv) qualsiasi proposta relativa ad un'altra società nella quale egli abbia un interesse diretto o indiretto, sia egli un funzionario o azionista o altro, purché egli non detenga il 5 per cento o più delle azioni emesse di qualsiasi categoria di tale società o dei diritti di voto conferiti ai soci di tale società, essendo in ogni caso un tale interesse ritenuto, ai fini del presente articolo, un interesse rilevante.
- (l) Qualora si stiano valutando proposte relative alla nomina (compresa la definizione o la modifica dei termini del mandato) di due o più Consiglieri di amministrazione a cariche o impieghi presso la Società, tali proposte possono essere divise e considerate separatamente con riferimento a ciascun Consigliere; in tal caso, ciascuno dei Consiglieri interessato (se non altrimenti privato di tale diritto) avrà diritto a votare (e ad essere contato nel quorum) relativamente a ciascuna delibera, salvo quella che riguarda la sua nomina.
- (m) Nulla di quanto contenuto nella Sezione 228(1)(e) dell'*Act* impedisce a un Consigliere di amministrazione di assumere un impegno che sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione o che sia stato approvato ai sensi del mandato eventualmente conferito dal Consiglio di amministrazione in conformità ai presenti Articoli. Sarà dovere di ciascun Consigliere ottenere la previa approvazione del Consiglio di amministrazione prima di assumere un impegno consentito dalle Sezioni 228(1)(e)(ii) e 228(2) dell'*Act*.
- (n) Qualora insorga una questione in una riunione dei Consiglieri di Amministrazione o di un Comitato dei Consiglieri, relativamente alla rilevanza dell'interesse di un Consigliere o alla titolarità del diritto di voto di un Consigliere, e qualora tale questione non sia risolta con il volontario accordo di tale Consigliere ad astenersi dalla votazione, la questione verrà riferita al presidente della riunione, prima del termine della stessa, la cui decisione relativa a un Consigliere che non sia egli stesso sarà definitiva ed inoppugnabile.
- (o) Ai fini del presente articolo, l'interesse di una persona che è coniuge o figlio minore di un Consigliere di amministrazione, sarà trattato come interesse del Consigliere e, con riferimento ad un Consigliere supplente, un interesse del consigliere che lo ha designato sarà trattato come un interesse del Consigliere supplente.
- (p) La Società può, mediante Delibera ordinaria, sospendere o attenuare le disposizioni previste nel presente articolo in qualsiasi rispetto, o ratificare qualsiasi operazione non debitamente autorizzata per violazione del presente articolo.

22. POTERI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- (a) Gli affari della Società saranno gestiti dai Consiglieri di amministrazione i quali possono esercitare tutti i poteri della Società che, in base all'*Act*, al Regolamento o al presente Statuto, non devono essere esercitati dalla Società in assemblea generale, purché tuttavia le disposizioni dell'*Act*, del Regolamento o delle norme contenute nel presente Statuto non siano in contrasto con le suddette disposizioni che possono essere prescritte dalla Società per un'assemblea generale. Tuttavia, nessun provvedimento preso dalla Società in assemblea generale invaliderà qualsiasi atto precedentemente assunto dai Consiglieri, che sarebbe stato valido se tale provvedimento non fosse stato preso. I poteri generali conferiti dal presente articolo non dovranno essere limitati o ristretti da qualsiasi autorizzazione o potere speciale conferito ai Consiglieri da questo o da qualsiasi altro articolo.
- (b) Ogni assegno, pagherò, tratta, cambiale e altro strumento negoziabile o trasferibile tratto sulla Società, e qualsiasi altra ricevuta per importi pagati alla Società o ad un comparto, dovrà essere firmato, tratto, accettato, girato o altrimenti sottoscritto, a seconda dei casi, in base alle modalità che i Consiglieri di amministrazione stabiliranno di volta in volta mediante delibera.
- (c) I Consiglieri di amministrazione possono esercitare tutti i poteri della Società per investire tutti o parte dei comparti della Società conformemente a quanto consentito dal presente Statuto.
- (d) I Consiglieri di amministrazione possono esercitare i diritti di voto conferiti dalle azioni di qualsiasi altra società che siano in possesso o di proprietà della Società, secondo le modalità e riguardo a tutti gli aspetti ritenuti opportuni e, in modo particolare, essi possono esercitare il proprio diritto di voto a favore di qualsivoglia delibera volta a nominare i Consiglieri di amministrazione o a nominare essi stessi quali consiglieri o funzionari di tale altra società o, ancora, volta a disciplinare il pagamento della remunerazione dei consiglieri o dei funzionari di tale altra società.

23. POTERI INERENTI L'ASSUNZIONE DI PRESTITI E LA COPERTURA

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni esposti del Regolamento e del Prospetto relativamente a un comparto o prescritti dalla Banca Centrale e soggetti alle disposizioni dell'articolo 24(j) del presente Statuto, i Consiglieri di amministrazione possono esercitare tutti i poteri della Società per prendere denaro in prestito, ipotecare, porre un gravame sulla loro impresa, sul loro patrimonio o qualsivoglia loro parte, e per emettere obbligazioni, obbligazioni garantite ed altri titoli, sia direttamente sia a garanzia di debiti, dare garanzie ed utilizzare tecniche e strumenti a fini di copertura ed investimento.

24. ATTI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- (a) I Consiglieri di amministrazione possono riunirsi per la gestione degli affari, riconvocarsi e comunque organizzare le proprie riunioni come ritengono opportuno. Le questioni che emergono in una riunione saranno decise a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti il presidente avrà un secondo voto o un voto decisivo. Un Consigliere può, e il Segretario su richiesta di un Consigliere deve, in qualunque momento convocare una riunione dei Consiglieri.
- (b) Il quorum necessario per la gestione degli affari dei Consiglieri di amministrazione può essere fissato dagli stessi e, a meno che non venga stabilito numericamente, sarà

due.

- (c) I Consiglieri di amministrazione in carica o l'unico Consigliere in carica possono agire a prescindere da eventuali vacanze nella loro compagine; tuttavia, nel caso e nella misura in cui il numero dei Consiglieri scenda al di sotto del numero minimo stabilito o di quello previsto dalle disposizioni del presente articolo, i Consiglieri o il Consigliere rimasti in carica possono agire per riempire una vacanza creatasi nella compagine o per convocare le assemblee generali della Società, ma per nessun altro scopo. Qualora non vi siano Consiglieri o un Consigliere in grado o disposto ad agire, due Azionisti qualsiasi possono convocare un'assemblea generale al fine di nominare i Consiglieri.
- (d) I Consiglieri di amministrazione possono di volta in volta eleggere o destituire un presidente e, se lo ritengono opportuno, un vicepresidente, e stabilire il periodo in cui essi devono rispettivamente rimanere in carica.
- (e) Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiederà tutte le riunioni dei Consiglieri di amministrazione; tuttavia, qualora non vi sia un presidente o vicepresidente, o qualora ad una riunione il presidente o vicepresidente non sia presente entro cinque minuti dall'ora fissata per l'inizio della riunione, i Consiglieri presenti potranno scegliere tra di loro colui che presiederà la riunione.
- (f) Una delibera scritta (sotto forma elettronica o altra), firmata (tramite firma elettronica, firma elettronica anticipata o altra forma approvata dai Consiglieri) da tutti i Consiglieri di amministrazione pro tempore aventi diritto a ricevere avviso di convocazione di una riunione dei Consiglieri e a votare in tale riunione, avrà la stessa validità ed efficacia di una delibera approvata ad una riunione dei Consiglieri debitamente convocata e può essere rappresentata da diversi documenti di forma analoga, ciascuno firmato da uno o più Consiglieri.
- (g) Una riunione dei Consiglieri di amministrazione pro tempore, nella quale si sia costituito un quorum, avrà titolo di esercitare tutti i poteri e le discrezionalità al momento esercitabili dai Consiglieri.
- (h) I Consiglieri di amministrazione possono delegare qualsiasi loro potere a comitati formati da membri del loro organo, secondo quanto ritengono opportuno. Le riunioni e gli atti di tale comitato dovranno conformarsi ai requisiti per il quorum fissato dalle disposizioni dell'articolo 24(b) e dovranno essere regolati dalle disposizioni del presente Statuto che disciplinano le riunioni e gli atti dei Consiglieri, nella misura in cui esse siano applicabili e non siano superate da norme stabilite per le stesse riunioni ed atti dai Consiglieri.
- (i) I Consiglieri di amministrazione possono, mediante delibera permanente o altro, delegare i loro poteri relativi all'emissione e al riscatto di azioni e al calcolo del Valore d'inventario delle azioni, alla dichiarazione di dividendi così come tutti i compiti gestionali e amministrativi relativi alla Società, all'Amministratore o a qualunque Funzionario debitamente autorizzato o altra persona, nel rispetto dei termini e delle condizioni che i Consiglieri di Amministrazione, a loro totale discrezione, possono stabilire.
- (j) I Consiglieri di amministrazione possono delegare i loro poteri relativi alla gestione delle attività della Società al Consulente per gli investimenti o a qualunque Funzionario debitamente autorizzato o altra persona, subordinatamente ai termini ed alle condizioni che i Consiglieri di Amministrazione, a loro totale discrezione, possono stabilire.

- (k) Tutti gli atti compiuti da una riunione dei Consiglieri di amministrazione o di un comitato dei Consiglieri o da qualsiasi persona da essi autorizzata, nonostante si possa scoprire successivamente che vi sia stato qualche difetto nella nomina o nell'autorizzazione di tali Consiglieri o persona che agisce secondo quanto suindicato, o che essi o qualunque di essi non aveva titolarità o si era dimesso dalla carica o non aveva diritto a votare, avranno la stessa validità, come se ciascuna di queste persone fosse stata debitamente nominata, avesse titolarità, avesse continuato ad essere un Consigliere e avesse avuto diritto a votare.
- (l) I Consiglieri di amministrazione dovranno provvedere a far redigere i verbali:
 - (i) di tutte le nomine di funzionari effettuate dai Consiglieri;
 - (ii) dei nomi dei Consiglieri di amministrazione presenti a ciascuna riunione dei Consiglieri e di qualsiasi comitato dei Consiglieri; e
 - (iii) di tutte le delibere e gli atti di tutte le assemblee della Società e riunioni dei Consiglieri e dei comitati dei Consiglieri.
- (m) Qualsiasi verbale indicato all'articolo 24(l) del presente statuto, qualora si presuma sia stato firmato dal presidente della riunione in cui gli atti sono stati istituiti, o dal presidente della riunione immediatamente successiva, sarà, fino a prova contraria, prova inoppugnabile dei loro atti.
- (n) Qualsiasi Consigliere può partecipare ad una riunione dei Consiglieri di amministrazione o comitato dei Consiglieri mediante teleconferenza o altro sistema di telecomunicazioni in base al quale tutte le persone che partecipano alla riunione possono ascoltare tutti gli altri parlare; la partecipazione a tale riunione costituirà una presenza fisica alla riunione.

25. SEGRETARIO

Il Segretario sarà nominato dai Consiglieri di amministrazione. Qualunque cosa richiesta al o per la quale si è autorizzato il Segretario, qualora la carica sia vacante o non vi sia, per qualunque motivo, un Segretario capace di agire, essere fatta da un assistente o vicesegretario, o qualora non vi sia alcun assistente o vicesegretario capace di agire, da qualsiasi incaricato della Società autorizzato dai Consiglieri a fungere in quella vece in via generale o speciale, a meno che una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto che richiedano o autorizzino un Consigliere ed il Segretario a svolgere una qualunque attività, non possa essere soddisfatta qualora detta attività venga svolta dalla stessa persona che agisce sia da Consigliere che da Segretario o in sua vece.

26. SIGILLO DELLA SOCIETÀ

- (a) I Consiglieri di amministrazione dovranno far sì che il sigillo della Società venga custodito in luogo sicuro. Il sigillo dovrà essere utilizzato esclusivamente dietro autorizzazione dei Consiglieri o di un comitato dei Consiglieri autorizzato dai Consiglieri ad agire in tal senso. I Consiglieri di amministrazione possono di volta in volta, secondo quanto ritengono opportuno, stabilire le persone ed il numero di quelle persone che dovranno autenticare l'affissione del sigillo; fino a quando non venga stabilito diversamente, l'affissione del sigillo dovrà essere autenticata da due Consiglieri o da un Consigliere e dal Segretario, o da qualunque altra persona debitamente autorizzata dai Consiglieri e questi ultimi possono autorizzare persone diverse per fini diversi.
- (b) I Consiglieri di amministrazione possono, mediante delibera, stabilire in via generale

o per qualsiasi caso o casi particolari, che la firma di qualsivoglia persona che autentichi l'affissione del sigillo possa essere apposta con mezzi meccanici da specificare in tale delibera, o che tale certificato non dovrà contenere firme.

- (c) Ai fini del presente Atto costitutivo qualsiasi strumento in formato elettronico che richieda l'apposizione di un sigillo, deve essere approvato tramite firma elettronica anticipata, sulla base di un'apposita attestazione di un Consigliere di amministrazione e del Segretario o di un secondo Consigliere o qualsiasi altra persona nominata dai Consiglieri a tal fine.

27. DIVIDENDI

- (a) I Consiglieri di amministrazione possono di volta in volta, ove lo ritengano opportuno, pagare dividendi su azioni della Società che ad essi sembrano appropriati, nel rispetto di ogni dichiarazione di politica concernente i dividendi, contenuta nel Prospetto del relativo comparto.
- (b) Salvo quanto altrimenti previsto nel Prospetto, l'importo distribuibile in qualsiasi Periodo contabile sarà un importo pari all'insieme delle plusvalenze nette realizzate e non realizzate della Società e del reddito netto percepito dalla Società o dal comparto relativo (sia esso sotto forma di dividendi, interessi, plusvalenze o altro) nel corso del Periodo contabile, sempre che vengano effettuate le rettifiche relativamente alle azioni, come opportuno, secondo le seguenti indicazioni guida:
- (i) aggiunta o detrazione di una somma, mediante rettifica, per tener conto dell'effetto delle vendite o dei riscatti, con o senza dividendo;
 - (ii) aggiunta di una somma rappresentante qualsiasi interesse o dividendo, o altro utile maturato ma non incassato dal comparto alla fine del Periodo contabile, e detrazione di una somma rappresentante (nella misura in cui sia stata effettuata una rettifica mediante aggiunta, relativamente a qualsiasi Periodo contabile precedente) interessi o dividendi o altri utili maturati alla fine del Periodo contabile precedente;
 - (iii) aggiunta della somma (eventuale) distribuibile relativamente al Periodo contabile immediatamente precedente, ma non distribuita relativamente ad esso;
 - (iv) aggiunta di una somma rappresentante il rimborso stimato o effettivo di imposte, risultante da qualsiasi ricorso presentato per sgravi inerenti all'imposta sulla società, a regimi di doppia imposizione, o ad altro;
 - (v) detrazione dell'importo di qualsiasi imposta o altra passività, stimata o effettiva, che debba essere debitamente pagata sugli utili della Società o di un comparto;
 - (vi) detrazione di un importo rappresentante la partecipazione agli utili, pagata al momento dell'annullamento di azioni nel corso del Periodo contabile;
 - (vii) detrazione di quella somma che la Società, con il consenso dei Revisori dei conti, può ritenere appropriata relativamente alle Spese preliminari, se pagabili dalla Società, agli Oneri e alle Spese, compresi tutti i compensi da corrispondere alla Banca depositaria, all'Amministratore e al Consulente per gli Investimenti; di tutte le spese di e relative a qualsiasi modifica apportata all'Atto costitutivo e allo Statuto al fine di garantire che la Società si

conformi alle leggi che entreranno in vigore dopo la data della sua costituzione e qualsiasi altra modifica effettuata conformemente ad una delibera della Società; delle spese comprendenti tutti i costi, gli oneri, i compensi professionali e gli esborsi sostenuti in buona fede per calcolare, richiedere o farsi rimborsare qualsiasi importo e pagamento per sgravi fiscali e imposte e qualsiasi interesse pagato o da pagare sui debiti, SEMPRE A CONDIZIONE che la Società non sia ritenuta responsabile di qualsiasi errore di stima inerente a rimborsi di imposte societarie o sgravi connessi a regimi di doppia imposizione che si prevede debbano essere incassati tramite imposte o utili. Qualora queste stime non si rivelino corrette sotto ogni profilo, i Consiglieri si accerteranno che qualsiasi deficit o surplus conseguente venga rettificato nel Periodo contabile nel quale verrà effettuato un ulteriore o definitivo regolamento di quel rimborso fiscale o passività o richiesta di sgravio o verrà stabilito l'importo di quell'utile che si prevede di incassare, e non verrà effettuata nessuna rettifica su tutti i dividendi precedentemente dichiarati;

- (viii) detrazione di qualsiasi importo dichiarato come utile da distribuire, ma non ancora distribuito.

I Consiglieri di amministrazione possono altresì deliberare che tali dividendi per le azioni o classe di azioni vengano distribuiti dal capitale della relativa classe, purché ne facciano adeguata comunicazione nel Prospetto e adempiano ai requisiti della Banca Centrale.

- (c) I Consiglieri di amministrazione possono distribuire in natura tra gli Azionisti qualsiasi attività della Società, sotto forma di dividendo o altro.
- (d) Le azioni avranno diritto al dividendo nel modo stabilito dai Consiglieri di amministrazione.
- (e) La dichiarazione di un dividendo da parte dei Consiglieri di amministrazione può precisare che il dividendo dovrà essere corrisposto alle persone iscritte come Azionisti alla chiusura delle attività in una data particolare; subito dopo il dividendo dovrà essere loro corrisposto conformemente alle loro rispettive partecipazioni registrate, ma senza pregiudicare i diritti inter partes dei cedenti e dei cessionari di azioni, relativi a tale dividendo.
- (f) La Società può trasmettere qualsiasi dividendo o altro importo da corrispondere per qualsiasi azione a mezzo bonifico (con accredito sul conto corrente indicato dal titolare delle azioni o, in caso di possessori congiunti, sul conto indicato dal possessore congiunto il cui nome appare per primo nel Registro) o mediante assegno o mandato di pagamento inviato per posta ordinaria all'indirizzo dell'Azionista riportato nel registro o, in caso di possessori congiunti, alla persona il cui nome e indirizzo appaiono per primi nel Registro, e non sarà responsabile di qualsiasi perdita possa scaturire in relazione a tale trasmissione.
- (g) Nessun dividendo o altro importo da corrispondere ad un titolare di azioni farà maturare interessi passivi per la Società. Tutti i dividendi non reclamati e le altre somme dovute secondo quanto suindicato, possono essere investiti o altrimenti utilizzati a vantaggio della Società finché non verranno richiesti. Il pagamento da parte della Società di qualsiasi dividendo non reclamato o altro importo dovuto relativamente ad un'azione, effettuato in un conto separato, non porrà la Società in posizione di fiduciario degli stessi. Qualsiasi dividendo non reclamato dopo sei anni dalla data in cui è diventato per la prima volta esigibile, sarà automaticamente confiscato, senza necessità di dichiarazione o altre azioni da parte della Società.

- (h) A scelta dell'Azionista i Consiglieri di amministrazione possono destinare tutti i dividendi dichiarati sulle azioni detenute da tale Azionista all'emissione di ulteriori azioni della Società a favore di quell'Azionista, al Valore d'inventario per azione calcolato al momento in cui tali dividendi sono dichiarati e a quelle condizioni che i Consiglieri possono di volta in volta stabilire, fatto salvo che un Azionista abbia diritto a scegliere di ricevere un dividendo in contanti per le azioni da esso detenute.
- (i) I Consiglieri di amministrazione possono stabilire che gli Azionisti abbiano diritto a scegliere di ricevere, al posto di un dividendo (o di una sua parte), l'emissione di ulteriori azioni del comparto relativo accreditate come interamente liberate. In tal caso si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (i) il numero di ulteriori azioni (compreso qualsiasi diritto frazionario) da emettere al posto dell'importo del dividendo, avrà un valore pari all'importo di tale dividendo alla data in cui il dividendo è stato dichiarato;
 - (ii) il dividendo (o quella parte del dividendo per il quale è stato accordato il diritto di scelta) non dovrà essere pagato su azioni per le quali l'opzione di scelta sia stata debitamente esercitata ("Azioni scelte"), e al suo posto saranno emesse ulteriori azioni a favore dei possessori di Azioni scelte, sulla base calcolata come indicato dianzi; a tal fine, i Consiglieri di amministrazione capitalizzeranno una somma pari al valore aggregato dei dividendi per i quali si sono fatte le scelte e destineranno tale somma per pagare interamente l'esatta quantità di azioni non emesse;
 - (iii) le ulteriori azioni così emesse avranno gli stessi diritti, sotto ogni profilo, delle azioni interamente liberate, al momento in emissione, ad eccezione solo della partecipazione al dividendo specifico (o scelta dell'azione in sua vece);
 - (iv) i Consiglieri di amministrazione possono espletare tutti quegli atti ed attuare tutte quelle misure che considerano necessarie od opportune per dar corso a qualsiasi capitalizzazione, con pieni poteri ai Consiglieri di effettuare quegli accantonamenti che riterranno opportuni qualora le azioni divengano distribuibili in frazioni, di modo che i diritti frazionari non siano considerati o siano arrotondati per eccesso, o il beneficio dei diritti frazionari venga goduto dalla Società, o la Società emetta Frazioni di azioni;
 - (v) i Consiglieri di amministrazione possono, in qualsiasi occasione, stabilire che i diritti di scelta non siano resi disponibili ad un Azionista con indirizzi registrati in un territorio in cui, in mancanza di una dichiarazione di registrazione o di altre formalità particolari, la circolazione di un'offerta di diritti di scelta risulterebbe o potrebbe risultare illegale; in tal caso, le suddette disposizioni dovranno essere lette ed interpretate nel rispetto di tale decisione.
- (j) I Consiglieri di amministrazione possono, con la sanzione di una Delibera ordinaria, distribuire in natura tra gli azionisti sotto forma di dividendo o altro qualsiasi attività della Società (tranne le attività che presentano sopravvenienze passive).
- (k) In caso di distribuzione a favore di un Azionista, la Società avrà la facoltà di detrarre dall'importo da distribuire la somma necessaria a liquidare i propri obblighi d'imposta relativamente a tale distribuzione e provvederà alla liquidazione delle imposte dovute.

28. AZIONISTI NON RINTRACCIATI

- (a) La Società avrà diritto di riacquistare tutte le azioni di un'Azionista o tutte le azioni alle quali una persona abbia diritto per trasmissione, e a confiscare qualsiasi dividendo dichiarato e tuttora non pagato per un periodo di sei anni, se e a condizione che:
- (i) per un periodo di sei anni nessun assegno, certificato azionario o conferma di proprietà di azioni inviata dalla Società a mezzo posta con lettera pre-affrancata indirizzata all'Azionista, o alla persona che per trasmissione ha diritto all'azione, al suo indirizzo riportato sul Registro o all'ultimo indirizzo noto dato dall'Azionista o dalla persona avente diritto per trasmissione, alla quale devono essere inviati assegni, certificati azionari o conferme della proprietà di azioni, sia stato incassato, nessuna ricezione sia stata portata a conoscenza e nessuna comunicazione sia stata recapitata alla Società dall'Azionista o dalle persone il cui diritto deriva dalla trasmissione (sempre che siano stati versati almeno tre dividendi sull'azione durante tale periodo di sei anni);
 - (ii) alla scadenza di tale periodo di sei anni, mediante avviso inviato per lettera pre-affrancata all'indirizzo dell'Azionista, o alla persona che per trasmissione ha diritto alle azioni, al suo indirizzo riportato sul Registro o all'ultimo indirizzo noto dato dall'Azionista o dalla persona avente diritto per trasmissione, o mediante annuncio su un quotidiano a tiratura nazionale pubblicato in Irlanda, o su un giornale in vendita nella zona in cui si trovi l'indirizzo citato nell'articolo 28(a)(i), la Società abbia comunicato la sua intenzione di riacquistare tale azione;
 - (iii) durante il periodo di tre mesi dalla data dell'annuncio pubblicitario e prima dell'esercizio del potere di riacquisto, la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dall'Azionista o dalla persona avente per trasmissione diritto alle azioni; e
 - (iv) se le azioni sono quotate presso una borsa valori, la Società abbia dapprima notificato per iscritto alla sezione competente di questa borsa valori la sua intenzione di riacquistare tale azione, qualora sia tenuta a farlo in base alle norme di detta borsa.
- (b) La Società dovrà dar conto all'Azionista o alla persona avente diritto a tale azione dei ricavi netti derivanti da tale riacquisto, trasferendo tutti i comparti relativi in un conto fruttifero separato che costituirà un debito permanente della Società, e la Società dovrà essere considerata quale debitore e non quale fiduciario nei confronti di tale Azionista o di questa altra persona.

29. BILANCI

- (a) I Consiglieri di amministrazione faranno sì che vengano tenuti gli adeguati registri contabili ai fini della conduzione degli affari della Società o richiesti dall'*Act* e dal Regolamento, in modo da consentire la redazione dei bilanci della Società.
- (b) I registri contabili saranno tenuti presso la sede legale o, subordinatamente alla Sezione 283 dell'*Act*, in quell'altro luogo o in quei luoghi che i Consiglieri di amministrazione riterranno opportuni, e dovranno essere sempre accessibili all'esame dei Consiglieri, ma nessuna persona, che non sia un Consigliere, un Revisore dei

conti o la Banca Centrale, avrà diritto di esaminare il bilancio d'esercizio o i registri contabili della Società, salvo preavviso di dieci giorni trasmesso alla Società e sulla base di quanto previsto dall'*Act* o dal Regolamento, o secondo quanto autorizzato dai Consiglieri o dalla Società riunita in assemblea generale.

- (c) Il bilancio d'esercizio della Società e le relative relazioni richiesti dall'*Act* e dal Regolamento saranno redatti alla fine di ciascun esercizio finanziario della Società, come stabilito di volta in volta dai Consiglieri di amministrazione, e saranno verificati dai Revisori dei conti e sottoposti alla Società in occasione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti che si tiene ogni anno, unitamente a una copia della relazione dei Consiglieri e della relazione dei Revisori dei conti. Il bilancio d'esercizio dovrà comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico con indicazione dettagliata delle voci di ricavo e di costo per l'esercizio finanziario e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio e fornire altresì le altre informazioni previste dal Regolamento; esso deve inoltre fornire qualsivoglia informazione significativa per consentire agli investitori di formulare un giudizio informato sull'andamento delle attività svolte dalla Società e sui relativi risultati. La relazione dei Revisori dei conti sarà letta nel corso dell'assemblea ordinaria.
- (d) Almeno una volta all'anno i Consiglieri di amministrazione disporranno la redazione di una Relazione annuale relativa alla gestione della Società. La Relazione annuale comprenderà il bilancio d'esercizio della Società debitamente verificato dai Revisori dei conti, la Relazione dei Consiglieri e la Relazione dei Revisori dei conti secondo quanto previsto all'articolo 29(c); essa sarà redatta nella forma autorizzata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni richieste dal Regolamento e dall'*Act*. Alla Relazione annuale saranno allegate le informazioni supplementari e le relazioni specificate dalla Banca Centrale.
- (e) Una copia della Relazione annuale comprendente il bilancio d'esercizio della Società (e ciascun documento che la legge prescrive di allegare), che deve essere sottoposta all'assemblea generale della Società unitamente ad una copia della relazione dei Consiglieri e di quella dei Revisori dei conti, sarà inviata dalla Società (tramite posta, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica (compresa la pubblicazione di una copia di detto documento sul sito web della Società)) ad ogni persona avente diritto a riceverli in virtù dell'*Act* e del Regolamento. Se una qualsiasi delle azioni è quotata presso una borsa valori, il numero richiesto di copie di tali documenti sarà inviato allo stesso tempo a tale borsa valori, non meno di ventuno Giorni utili precedenti la data dell'assemblea generale. Una copia stampata della Relazione annuale potrà essere consultata su richiesta presso la sede legale della Società.
- (f) Il certificato dei Revisori dei conti, allegato alla Relazione annuale e al rendiconto cui il presente Statuto fa riferimento, dovrà indicare che il bilancio o il rendiconto rispettivamente allegati (a seconda dei casi) sono stati esaminati assieme ai relativi libri ed ai documenti della Società e che i Revisori dei conti hanno ricevuto tutte le informazioni e spiegazioni da essi richieste; i Revisori dei conti riferiranno se i bilanci sono, a loro parere, correttamente redatti in conformità all'evidenza che emerge da quei libri e documenti, se presentano un'immagine reale e corretta della situazione della Società e se i conti sono, a loro parere, correttamente redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
- (g) La Società preparerà un bilancio semestrale non certificato, relativo al semestre immediatamente successivo alla data dell'ultima Relazione annuale della Società. Questo bilancio semestrale sarà redatto nella forma autorizzata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni da essa richieste.

- (h) Una copia del suddetto bilancio semestrale dovrà essere inviata dalla Società (tramite posta, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica (compresa la pubblicazione di una copia di detto documento sul sito web della Società)) ad ogni persona avente diritto a riceverlo in virtù dell'*Act* e del Regolamento, non più tardi di due mesi dopo la fine del periodo al quale si riferisce. Una copia stampata della Relazione annuale potrà essere consultata a richiesta presso la sede della Società di gestione.

30. REVISIONE CONTABILE

- (a) La Società dovrà, nel corso di ciascuna assemblea ordinaria, nominare i Revisori dei conti che ricopriranno la carica fino al termine dell'assemblea generale successiva.
- (b) Qualora non vengano nominati Revisori dei conti nel corso di un'assemblea ordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro al momento in carica può, su richiesta di un Azionista, nominare i Revisori dei conti della Società per l'anno corrente e stabilire la remunerazione che la Società deve corrispondere ai Revisori per i loro servizi.
- (c) La nomina e la rimozione dei Revisori dei conti, nonché la determinazione dell'eleggibilità alla carica dei Revisori della Società, saranno disciplinate dalle disposizioni dell'*Act*.
- (d) Una persona, che non sia un Revisore uscente, non potrà essere nominata Revisore ad un'assemblea ordinaria a meno che un Azionista non abbia notificato alla Società, non meno di ventotto giorni prima dell'assemblea ordinaria, la sua intenzione di nominare quella persona alla carica di Revisore, e i Consiglieri di amministrazione invieranno una copia di tale notifica al Revisore uscente e ne informeranno al riguardo gli Azionisti, conformemente alla Sezione 396 dell'*Act*.
- (e) I primi Revisori dei conti saranno nominati dai Consiglieri di amministrazione prima della prima assemblea generale, e rimarranno in carica fino al termine della prima assemblea ordinaria, a meno che non vengano rimossi precedentemente dal loro incarico mediante delibera della Società riunita in assemblea generale, nel qual caso gli Azionisti presenti in quell'assemblea potranno nominare i Revisori dei conti.
- (f) La remunerazione dei Revisori dei conti sarà approvata dalla Società riunita in assemblea generale o secondo le modalità stabilite dalla Società.
- (g) I Revisori dei conti esamineranno i libri, conti e documenti giustificativi che riterranno necessari per l'esecuzione dei propri compiti.
- (h) La relazione dei Revisori dei conti agli Azionisti sui bilanci certificati della Società dovrà contenere le informazioni previste all'articolo 29(f) e, in particolare, dichiarare se, a parere dei Revisori, lo stato patrimoniale ed il conto economico forniscono un'immagine reale e corretta della situazione della Società e dei suoi profitti e perdite per il periodo in questione.
- (i) La Società fornirà ai Revisori dei conti un elenco di tutti i libri da essa tenuti ed i Revisori dei conti avranno, in qualsiasi momento ragionevole, il diritto di accedere ai libri, conti e documenti giustificativi della Società. I Revisori avranno diritto a richiedere ai Funzionari ed ai dipendenti della Società quelle informazioni e spiegazioni che riterranno necessarie per l'esecuzione dei propri compiti.
- (j) I Revisori dei conti avranno diritto a partecipare a qualsiasi assemblea generale della

Società nella quale i conti da loro esaminati e sui quali hanno relazionato devono essere presentati alla Società, e a fare qualsiasi dichiarazione o fornire qualsiasi spiegazione essi possano voler fare o fornire relativamente ai conti. L'avviso di comunicazione per ciascuna di queste assemblee dovrà essere inoltrato ai Revisori dei conti secondo le modalità prescritte per gli Azionisti.

- (k) I Revisori dei conti potranno essere rieletti.

31. COMUNICAZIONI

- (a) Qualsiasi avviso o altro documento che debba essere trasmesso, consegnato, notificato o inviato a un Azionista ai sensi dei presenti Articoli e/o della legge in vigore può essere trasmesso, consegnato, notificato o inviato dalla Società a qualsiasi Azionista con uno dei seguenti mezzi:

- (i) mediante consegna *brevi manu*;
- (ii) mediante posta (se del caso, per posta aerea) in busta preaffrancata intestata all'Azionista e inviata all'indirizzo dell'Azionista riportato nel Registro;
- (iii) mediante corriere o con recapito all'indirizzo dell'Azionista riportato nel Registro;
- (iv) previo consenso dell'Azionista all'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica, mediante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica, in entrambi i casi all'indirizzo o al numero fornito dall'Azionista;
o
- (v) previo consenso dell'Azionista all'utilizzo del sito web, mediante pubblicazione di un documento elettronico su un sito web e successiva notifica di tale pubblicazione (con una comunicazione contenente l'indirizzo del sito web e l'area del sito in cui trovare il documento).

- (b) Si riterrà che qualsiasi avviso o altro documento sia stato trasmesso, consegnato, notificato o inviato a un Azionista da parte della Società:

- (i) se trasmesso mediante consegna *brevi manu*, al momento della consegna;
- (ii) se trasmesso mediante posta, 48 ore dopo l'invio;
- (iii) se trasmesso mediante corriere, 24 ore dopo la spedizione;
- (iv) se trasmesso mediante posta elettronica o altri mezzi di comunicazione elettronica, 12 ore dopo l'invio; o
- (v) se pubblicato in forma di documento elettronico su un sito web, 12 ore dopo la pubblicazione;

e, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica o consegna, sarà sufficiente provare che l'avviso o il documento riportava l'indirizzo corretto ed è stato adeguatamente affrancato e inviato per posta o trasmesso a mezzo corriere, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica, o pubblicato su un sito web, a seconda dei casi, in conformità ai presenti Articoli.

- (c) Laddove, ai sensi dei presenti Articoli, sia necessario ottenere il consenso dell'Azionista ai fini dell'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica e di un sito web, si riterrà che tale requisito sia soddisfatto se l'Azionista sottoscrive o detiene Azioni della Società, poiché egli è vincolato da tali Articoli come nel caso in cui li avesse sottoscritti. L'Azionista può, in qualsivoglia momento, revocare tale consenso richiedendo alla Società di trasmettergli le comunicazioni in formato cartaceo; resta inteso, tuttavia, che la richiesta presentata in tal senso avrà effetto solo 30 giorni dopo che essa sia pervenuta per iscritto alla Società.
- (d) In caso di possessori congiunti di azioni, la notifica o la consegna di qualsivoglia avviso o altro documento a uno soltanto di detti possessori congiunti sarà, a tutti gli effetti, considerata sufficiente ai fini della notifica o della consegna a tutti i possessori congiunti.
- (e) Qualsiasi avviso o documento notificato per posta o recapitato all'indirizzo registrato di un Azionista, o, con il consenso di un Azionista, inviato in formato elettronico tramite posta elettronica o mediante l'utilizzo di un sito web, nonostante tale Azionista sia deceduto o fallito, e a prescindere che la Società o l'Amministratore siano informati o meno della sua morte o del suo fallimento, dovrà essere considerato debitamente notificato o recapitato e tale comunicazione sarà considerata sufficiente al momento in cui l'avviso o il documento è stato ricevuto da tutte le persone interessate (vuoi congiuntamente vuoi per suo tramite) alle Azioni in questione. Si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta dagli Azionisti ventiquattro ore dopo che essa è stata spedita o inviata con posta elettronica.
- (f) La Società può, a sua sola discrezione, creare un sistema che consente ai Soci di utilizzare mezzi elettronici al fine di nominare un delegato ("Sistema elettronico di delega"). Ai sensi di qualsiasi Sistema elettronico di delega, un Socio che desideri nominare un delegato dovrà compilare un modulo elettronico di delega specifico che sarà firmato dal Socio utilizzando una firma elettronica o compilato mediante un'altra forma di autenticazione elettronica o password conformemente ai requisiti della Legge sul commercio elettronico del 2000 o di altre leggi o regolamenti applicabili.

32. LIQUIDAZIONE

- (a) Qualora la Società venga liquidata o sciolta, il liquidatore dovrà utilizzare le attività della Società, secondo le modalità e nell'ordine che ritiene opportuni, per soddisfare i diritti dei creditori.
- (b) Subordinatamente all'articolo 4(g), le attività della Società distribuibili tra gli Azionisti (una volta soddisfatti i diritti dei creditori) saranno distribuite proporzionalmente al numero delle azioni da essi detenute.
- (c) Le attività disponibili per la distribuzione agli Azionisti saranno quindi utilizzate con le seguenti priorità:
 - (i) primo, per pagare agli Azionisti di qualsiasi categoria di ogni Comparto un importo nella Valuta base in cui tale categoria è denominata o in qualsiasi altra valuta scelta dal liquidatore come più simile (ad un tasso di cambio stabilito ragionevolmente dal liquidatore) al Valore d'inventario della categoria detenuta rispettivamente da tali azionisti alla data di inizio della liquidazione, purché vi siano attività sufficienti disponibili nel rispettivo Comparto per consentire tale pagamento. Nel caso in cui, per quanto riguarda qualsiasi categoria di Azioni, non vi siano sufficienti attività disponibili nel rispettivo Comparto per consentire tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società non incluse in alcun altro Comparto;

- (ii) secondo, per pagare ai detentori delle Azioni di Sottoscrizione importi fino all'ammontare pagato per esse (maggiorati di tutti gli interessi maturati) a valere sulle attività della Società non incluse in alcun altro Comparto rimanente dopo avervi fatto ricorso ai sensi del comma (i) qui sopra. Nel caso in cui non vi siano sufficienti attività come sopra descritte per consentire tale pagamento per intero, non si ricorrerà ad attività comprese in alcun altro Comparto;
 - (iii) terzo, per pagare agli Azionisti qualsiasi saldo rimanente nel rispettivo Comparto, e tale pagamento sarà effettuato in proporzione al numero di Azioni detenute; e
 - (iv) quarto, per pagare agli Azionisti qualsiasi saldo rimanente e non compreso in alcun altro Comparto, e tale pagamento sarà effettuato proporzionalmente al valore di ogni Comparto e nell'ambito di esso per il valore di ogni categoria e proporzionalmente al Valore netto patrimoniale per Azione.
- (d) Qualora la Società venga liquidata o sciolta (sia la liquidazione volontaria o giudiziale), il liquidatore può, con l'autorità conferitagli da una Delibera speciale della Società, ripartire tra gli Azionisti proporzionalmente al valore delle loro partecipazioni nella Società (come stabilito in conformità all'articolo 12 del presente Statuto ma nel rispetto dei diritti dei detentori delle Azioni di sottoscrizione previsti all'articolo 4(g)) in natura tutte o una parte delle attività della Società, sia che le attività siano rappresentate da patrimonio di un solo tipo o meno, e può a tal fine fissare il valore di una categoria o di categorie di patrimonio conformemente alle disposizioni sulla valutazione dell'articolo 13. Il liquidatore può, con la medesima autorità, affidare qualunque parte delle attività a fiduciari, costituendo a favore degli Azionisti i trust che egli riterrà opportuni, e la liquidazione della Società può essere portata a termine e la Società sciolta, ma non in modo tale da obbligare un Azionista ad accettare un'attività a fronte della quale vi sia una passività. Se un Azionista lo richiede, la Società potrà compiere atti di disposizione di investimenti per conto di tale Azionista. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà essere diverso dal prezzo al quale l'investimento è stato valutato quando è stato acquisito per la prima volta. La Società non sarà responsabile per le perdite derivanti da tale circostanza. I costi per le transazioni relative ai suddetti atti di disposizione di investimenti saranno a carico dell'Azionista richiedente.
- (e) Se devono essere riscattate tutte le azioni della Società e viene proposto di cedere tutte o una parte delle attività della Società ad un'altra azienda, la Società, con l'adozione di una Delibera Speciale dei membri, può scambiare le sue attività con azioni dell'altra azienda aventi interessi simili perché esse siano distribuite tra i membri.

33. INDENNIZZO

- (a) Subordinatamente a quanto disposto e nella misura consentita dall'*Act*, la Società indennizzerà i suoi Consiglieri di amministrazione, Funzionari, dipendenti e qualsiasi persona che presti servizio, su richiesta della Società, in qualità di consigliere, funzionario, dipendente di un'altra azienda, società di persone, joint venture, società fiduciaria o altra impresa come segue:
 - (i) chiunque sia o sia stato Consigliere, Funzionario o dipendente della Società e chiunque presti servizio, su richiesta della Società, in qualità di Consigliere, Funzionario o dipendente di un'altra azienda, società di persone,

joint venture, società fiduciaria o altra impresa verrà indennizzato dalla Società, fino al limite massimo consentito dalla legge, delle passività e di tutte le spese da esso ragionevolmente sostenute e pagate in relazione a qualsiasi debito, reclamo, azione legale, pretesa, ricorso, procedimento, sentenza, decreto, passività o obbligo di qualsiasi tipo nel quale sia coinvolto come parte o altrimenti in conseguenza del fatto che egli sia o sia stato Consigliere, Funzionario o dipendente della Società o di un'altra azienda, società di persone, joint venture, società fiduciaria o altra impresa su richiesta della Società; verrà inoltre indennizzato per gli importi da esso pagati o sostenuti a saldo delle suddette spese e passività, salvo quando uno qualsiasi dei suddetti importi sia dovuto a negligenza o inadempienza intenzionale di tale Consigliere, Funzionario o dipendente;

- (ii) i termini "reclamo", "azione legale", "ricorso" o "procedimento" si riferiranno a tutti i reclami, azioni legali, ricorsi o procedimenti (civili, penali, amministrativi, legislativi, investigativi o altri, compresi gli appelli) e comprenderanno, senza limitazione alcuna, spese legali, costi, sentenze, importi pagati a saldo, ammende, penali ed altre passività;
 - (iii) i diritti di indennizzo previsti dal presente Statuto possono essere assicurati mediante polizze accese dalla Società, saranno divisibili, non incideranno sugli altri diritti ai quali ha titolo qualsiasi Consigliere, Funzionario, dipendente o agente ora o in futuro, continueranno nei confronti della persona che non è più Consigliere, Funzionario, dipendente o agente e avranno effetto per gli eredi, esecutori o amministratori di tale persona;
 - (iv) non sarà corrisposto alcun indennizzo in virtù del presente Statuto a meno che un consulente legale indipendente della Società non abbia confermato, in un'opinione scritta, che la persona da indennizzare ha diritto al risarcimento in virtù della legge in vigore;
 - (v) la Società può versare un anticipo sulle spese sostenute per difendersi contro qualsiasi reclamo, azione legale, ricorso o procedimento avanzato da qualsiasi persona che la Società è tenuta ad indennizzare ai sensi dell'articolo 33(a) del presente Statuto; e
 - (vi) la Società può indennizzare il Consulente per gli investimenti e qualsiasi agente della Società nella misura consentita dalla legge e subordinatamente alle disposizioni relative all'indennizzo esposte nell'articolo 33(a) del presente Statuto.
- (b) La Banca depositaria avrà diritto ad un compenso dalla Società, secondo i termini e le disposizioni del Regolamento e le condizioni ed eccezioni e con quei diritti di regresso sulle attività della Società, onde poter sostenere e scaricare i relativi costi, che saranno previsti dal contratto stipulato con la Società.
- (c) La Società, l'Amministratore e la Banca depositaria (in assenza di qualsiasi inadempimento non giustificabile dei loro obblighi, o di adempimento improprio degli obblighi nel caso della Banca depositaria) avranno diritto a fare assoluto affidamento su qualsiasi dichiarazione ricevuta da un Azionista o dal suo agente per quanto riguarda la residenza o altre notizie di tale Azionista, e non avranno alcuna responsabilità relativamente a qualsiasi azione intrapresa o inconveniente sofferto da uno qualsiasi di loro in buona fede, per aver fatto affidamento su un foglio o documento ritenuto autentico e sigillato o firmato dalle legittime parti, né saranno in alcun modo responsabili di qualsiasi firma contraffatta o non autorizzata o qualsiasi sigillo aziendale affisso a tale documento, o per aver agito o dato esecuzione a

qualsiasi firma o sigillo aziendale contraffatti o non autorizzati; ma avranno diritto, senza essere però tenuti, a richiedere che la firma di qualsiasi persona sia verificata da un banchiere, intermediario o altra persona responsabile, o comunque legalizzata in modo tale da non lasciar loro alcun dubbio.

- (d) La Società, l'Amministratore e la Banca depositaria non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Azionisti per l'osservanza di qualsiasi legge o norma presente o futura emanata ai sensi di quella norma o legge, o di qualsiasi decreto, ordinanza o sentenza di un tribunale, o di qualsiasi richiesta, annuncio o azione simile (sia che essa abbia effetto legale vincolante o non) che possa essere effettuata o intrapresa da qualsiasi persona o ente che opera con il governo, o che si presume eserciti l'autorità di un governo (legalmente o non). Qualora, per qualsiasi ragione, diventi impossibile o poco pratico attuare qualsiasi disposizione del presente Statuto, né la Società, né l'Amministratore, né la Banca depositaria saranno di conseguenza ritenuti in alcun modo responsabili per o a causa di essa. Tuttavia il presente articolo non esonera la Società, l'Amministratore o la Banca depositaria da qualsiasi responsabilità che uno di essi possa avere a seguito del mancato adempimento dei propri impegni, come previsto dal Regolamento, o, nel caso della Società o dell'Amministratore, da qualsiasi passività sostenuta a seguito di atti di frode da parte della Società o dell'Amministratore.
- (e) Al fine di evitare qualsiasi dubbio, nessun Consigliere di amministrazione sarà responsabile degli atti o delle omissioni di qualsiasi altro Consigliere.

34. DISTRUZIONE DI DOCUMENTI

- (a) La Società può distruggere:
- (i) qualsiasi modulo di delega di riscossione dei dividendi o richiesta di riparto azionario o qualsiasi loro variazione o annullamento, o qualsiasi avviso di cambio di nome o di indirizzo, in qualunque momento allo scadere di due anni dalla data in cui tale delega, richiesta, variazione, annullamento o avviso è stato registrato dalla Società;
 - (ii) qualsiasi atto di cessione di azioni che sia stato registrato in qualunque momento allo scadere di sei anni dalla data in cui è stato registrato; e
 - (iii) qualsiasi altro documento sulla cui base viene effettuata una registrazione nel Registro, in qualunque momento allo scadere di dieci anni dalla data in cui la registrazione è stata per la prima volta fatta nel Registro al riguardo;

e si presumerà in maniera inoppugnabile a favore della Società che ogni atto di cessione in tal modo distrutto aveva validità ed efficacia ed era stato debitamente e correttamente registrato, e che ogni altro documento precedentemente citato, in tal modo distrutto, era un documento valido ed efficace, conforme ai relativi dettagli annotati nei libri o documenti della Società, resta tuttavia inteso che:

- (i) le precedenti disposizioni del presente articolo si applichino solo per la distruzione di un documento in buona fede e senza preavviso espressamente dato alla Società che la conservazione di tale documento fosse rilevante ai fini di un diritto;
- (ii) nulla di quanto contenuto nel presente articolo deve essere interpretato come attribuito alla Società qualsivoglia responsabilità relativamente alla distruzione di un tale documento prima di quanto indicato in precedenza, o in qualsiasi caso in cui le condizioni della precedente clausola (i) non siano soddisfatte; e

- (iii) nel presente articolo i riferimenti alla distruzione di qualsiasi documento includono i riferimenti alla sua eliminazione in qualsiasi modo.

35. SEPARABILITÀ

Qualora qualsiasi termine, disposizione, convenzione o restrizione del presente Statuto sia ritenuto da un tribunale competente in materia o altra autorità non valido, nullo, inapplicabile o contrario alla sua politica regolamentatrice, i rimanenti termini, disposizioni, convenzioni e restrizioni del presente Statuto rimarranno in pieno vigore e non saranno in alcun modo interessati, indeboliti o infirmati.

36. MODIFICHE DELLO STATUTO

Non sarà consentito agli Azionisti approvare una delibera che modifichi l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società, senza la previa autorizzazione della Banca Centrale.

Nomi, indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori

Carl O'Sullivan
per e a nome di
Janus Capital Corporation
100 Fillmore Street
Denver, CO 80206-4928
Stati Uniti d'America

Carl O'Sullivan
Laurel Lodge
Brighton Avenue,
Monkstown,
Co. Dublino
Procuratore legale

Jacqueline McGowan-Smyth,
12 Meadow Vale,
Blackrock,
Co. Dublino
Segretaria iscritta all'albo

David Martin,
10 Dorney Court,
Shankill,
Co. Dublino
Segretario iscritto all'albo

Nomi, indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori

Jacqueline Tyson,
54 Greenpark Road,
Bray,
Co. Wicklow
Segretaria

Helen Walsh,
53 Hillcrest Lawns,
Lucan,
Co. Dublino
Assistente legale

Deirdre Cahill,
101 Melvin Road,
Terenure,
Dublino 6W
Segretaria

Datato il 15° giorno del mese di ottobre 1998

Le firme sopra riportate sono state attestate da:

Paul Robinson
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublino 2

COMPANIES ACT 2014

**E REGOLAMENTO EUROPEO DEL 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE) (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)**

DOCUMENTO COSTITUTIVO

DELLA

**JANUS CAPITAL FUNDS
SOCIETÀ PER AZIONI
UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE**

**UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL TIPO MULTICOMPARTO
CON PASSIVITÀ SEPARATE TRA I COMPARTI**

(adottato a seguito delle risoluzioni speciali approvate fino al giorno [] 2016 compreso)

ARTHUR COX

Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace,
Dublino 2